

Disegno di legge finanziaria per l'anno 2008

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

CAPO I

RISULTATI DIFFERENZIALI

ARTICOLO 1

(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

1. Per l'anno 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in milioni di euro, al netto di milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2008, è fissato, in termini di competenza, in milioni di euro per l'anno finanziario 2008.

2. Per gli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in milioni di euro ed in milioni di euro, al netto di milioni di euro per gli anni 2009 e 2010, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in milioni di euro ed in milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in milioni di euro ed in milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in milioni di euro ed in milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2008 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale sono destinate, qualora permanenti, a riduzioni della pressione fiscale finalizzata al conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed equità sociale, dando priorità a misure di sostegno del reddito di soggetti incapienti ovvero appartenenti alle fasce di reddito più basse, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisi necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese.

TITOLO III

A DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

CAPO I

Articolo 1

(Riduzione della Pressione fiscale)

1. All'art. 8 del d.lgs. 504 del 30 dicembre 1992 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'art. 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a, ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. La minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 1 sarà rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni, sulla base di certificazioni presentate dai Comuni. E' fatta salva per le Amministrazioni dello Stato una verifica delle certificazioni inviate sulla base dei dati statistici disponibili, n rimborso sarà effettuato in acconto, sulla base dei dati statistici disponibili alle Amministrazioni dello Stato, con versamenti contestuali alle due scadenze di pagamento dell'imposta di giugno e dicembre. Gli eventuali conguagli saranno effettuati entro il 30 marzo dell'anno successivo. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con i Ministeri dell'Interno e degli Affari regionali e delle Autonomie locali, sentita l'ANCI verranno stabilite le disposizioni di attuazione dei rimborsi.

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Prima del comma 1 è aggiunto il seguente: "01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

- a. euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- b. euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

b) al comma 1, le parole: ", rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:" sono sostituite dalle seguenti: "complessivamente pari a:";

c) al comma 1-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) le parole: "A favore dei" sono sostituite dalla seguente: "Ai";
- 2) le parole "qualunque tipo di contratto" sono sostituite dalla seguente: "contratti";

3) le parole: " rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:" sono sostituite dalle seguenti: "complessivamente pari a:"

d) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

"1-ter. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-bis, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole.

1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-bis, sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

1-quinquies. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12, 12-bis) e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell' imposta così determinata. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare."

1. Nell'articolo 13, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. nel comma 5, dopo le parole "lettere e), f), g), h) e i) "aggiungere le seguenti "ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera e), fra gli oneri deducibili,"
- b. dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5 bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma 1, lettera e), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi

1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell'anno.

2. Le disposizioni del precedente comma si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

1. Nell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non è dovuta."

2. Le disposizioni del precedente comma si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

1. Nel testo unico delle imposte dirette, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 12, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma : "4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.

b) nell'articolo 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente comma : "6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis."

2. Le disposizioni del precedente comma si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

1. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

- a. agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;
 - b. agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2011.
2. E' prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lett. b) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2008.
 3. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 1 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010.

. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 1, della Tariffa, parte prima, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell'atto 1%"

2, Nell'articolo 1-bis della Tariffa annessa al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ", ovvero che importano il trasferimento di proprietà, la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati";

3. L'articolo 36, comma 15, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 306, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è abrogato.

4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate poste in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla stessa data.

1. L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"Art. 8 (Determinazione del reddito complessivo). 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.

1. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'art. 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'art. 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.
2. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'articolo 66. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 84 e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del citato articolo 84.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente hanno effetto con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008.

Articolo 2

(Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1996, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 56, secondo comma, le parole "non dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5";

b) l'articolo 61 è sostituito dal seguente: "Articolo 61(Interessi passivi) 1. Gli interessi passivi inerenti l'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del primo comma non danno diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15." ;

c) gli articoli 62 e 63 sono abrogati;

d) nell'articolo 77, le parole "33 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "28 per cento";

f) nell'articolo 83, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi.";

fi nell'articolo 84, comma1:

1) Il secondo periodo è abrogato;

2) al quarto periodo, le parole "non dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5";

g) nell'art. .87, comma 1, le parole "del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007" sono sostituite dalle seguenti: " del 95 per cento";

h) l'articolo 96 è sostituito dal seguente: "Articolo 96 (Interessi passivi) 1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. 2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui al primo comma lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci 10, lettere a) e b), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, si assumono le voci di conto economico corrispondenti. 3.. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli simili e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale. 4. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati in deducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quinto, se e nei limiti in cui, in tali periodi, l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza, eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza. 5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi, 6. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di in deducibilità assoluta previste dai commi 7 e 10 dell'articolo 110 del presente testo unico, dall'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su titoli obbligazionari e dall'articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative. 7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla sezione seconda del presente capo, l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati in deducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nel consolidato nazionale.";

i) gli articoli 97 e 98 sono abrogati;

l) nell'articolo 102:

1) il comma 3 è abrogato;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente: "Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola del periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni; la quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell'articolo 96.";

m) nell'articolo 102-bis, il comma 4 è soppresso;

n) nell'articolo 108, comma 2, i periodi dal secondo al quarto sono sostituiti dai seguenti: "Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa. Tra le spese qualificabili come spese di rappresentanza e sottoposte ai limiti di inerenza e congruità previste dal predetto decreto, possono essere contemplate anche le perdite fiscali di società sportive professionistiche controllate, oggetto di consolidamento ai sensi delle sezioni seconda e terza del presente capo. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50.";

o) nell'articolo 109:

1. al comma 4, lettera b), le parole da "Gli ammortamenti dei beni materiali" fino a ", che hanno concorso alla formazione del reddito." Sono soppresse;
2. al comma 5, secondo periodo, le parole "per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 96", sono sostituite dalle seguenti: "per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi";
3. il comma 6 è abrogato;

p) nell'articolo 119, comma 1, lettera d), la parola: "ventesimo" è sostituita dalla seguente: "sedicesimo";

q) l'articolo 122 è sostituito dal seguente: ""Articolo 122. Obblighi della società o ente controllante"1. La società o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime del consolidato e procedendo alla liquidazione dell'imposta di gruppo secondo le disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale di cui al successivo articolo 129 e in quello di approvazione del modello annuale di dichiarazione dei redditi.";

r) nell'articolo 134, comma 1, la lettera a) è abrogata;

s) gli articoli 123 e 135 sono abrogati;

t) dopo l'articolo 139 è aggiunto il seguente: "Articolo 139-bis (Recupero perdite compensate) 1. Nell'ipotesi di interruzione o di mancato rinnovo del consolidato mondiale, i dividendi o le plusvalenze derivanti dal possesso o dal realizzo delle partecipazioni nelle società consolidate, percepiti o realizzate dall'ente o società consolidante dal periodo d'imposta successivo all'ultimo periodo di consolidamento, per la parte esclusa o esente in base alle ordinarie regole, concorrono a formare il reddito, fino a concorrenza della differenza tra le perdite della società estera che si considerano dedotte e i redditi della stessa

società inclusi nel consolidato. La stessa regola si applica durante il periodo di consolidamento in caso di riduzione della percentuale di possesso senza il venir meno del rapporto di controllo. 2. Con il decreto di cui all'articolo 142 sono stabilite le disposizioni attuative del comma 1, anche per il coordinamento con gli articoli 137 e 138.";

u) nell'articolo 172, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96.".

2. Le disposizioni del comma 1 lettere a), b), e), d), f), numero 2), i), m), n), o), numeri 2) e 3), e u) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni del comma 1 lettera h) si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i primi tre periodi d'imposta di applicazione della nuova disciplina degli interessi passivi, il limite del riporto in avanti dell'eccedenza non dedotta è esteso dal quinto al decimo periodo successivo a quello di competenza. Le disposizioni del comma 1 lettere e) e f), numero 1), si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. La disposizione della lettera g) ha effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; resta ferma l'esenzione in misura pari all'84 per cento per le plusvalenze realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2004. Le disposizioni della lettera l) si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, ad eccezione di quella del numero 3 concernente la durata minima dei contratti di locazione finanziaria, la cui applicazione decorre dai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2008". La disposizione della lettera o), numero 1, ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, ferma restando l'applicazione in via transitoria delle disposizioni dell'articolo 109, lettera b), terzo, quarto e quinto periodo, nel testo previgente le modifiche apportate dalla presente legge, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007; il contribuente ha tuttavia la facoltà di eliminare il vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione, ma senza alcun effetto sui valori fiscali dei beni e degli altri elementi, assoggettandole in tutto o in parte a imposta sostitutiva con aliquota dell'uno per cento; l'imposta sostitutiva deve essere versata in unica soluzione entro il termine di versamento dell'imposta sul reddito relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. La eliminazione della rettifica di consolidamento concernente la quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società controllate, conseguente alle modifiche recate dalle lettere q) ed r) del comma 1, ha effetto dalle delibere di distribuzione adottate a partire dal 1° settembre 2007, esclusa la delibera riguardante la distribuzione dell'utile relativo all'esercizio anteriore a quello in corso al 31 dicembre 2007. La eliminazione delle rettifiche di consolidamento concernenti il regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo, conseguente alle modifiche recate dalla lettera s) del comma 1, si applica ai trasferimenti effettuati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007; resta ferma l'applicazione degli articoli 124, comma 1, 125, comma 1, e 138, comma 1.

3. Al fine adeguare la tassazione dei dividendi e delle plusvalenze alla riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società disposta dal comma 1 lettera a) del presente articolo, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole "12,50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "18,50 per cento";

b) negli articoli 47, comma 1, e 59 del testo unico delle imposte sui redditi le parole "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "51,60 per cento";

c) nell'articolo 58, comma 2, del predetto testo unico, le parole "60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "49,40 per cento";

d) sulle plusvalenze relative ad azioni e a ogni altra partecipazione non qualificata al capitale o al patrimonio di soggetti di cui all'articolo 73 citato del testo unico, l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è elevata al 18,50 per cento;

e) nell'articolo. 68, comma 3, del predetto testo unico, le parole "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "51,60 per cento".

4. Le disposizioni recate dalle lettere a) e b) del comma 3 si applicano ai dividendi formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Per i dividendi relativi a esercizi anteriori continua ad applicarsi la ritenuta e l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento e il concorso a reddito nella misura del 40 per cento. Le disposizioni delle lettere e), d) ed e) del comma 3 si applicano alle plusvalenze realizzate a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
5. A decorrere dal periodo d'imposta 2008, le persone fisiche titolari di redditi d'impresa e di redditi da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato possono optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l'aliquota del 28 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non

siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta già versata si scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.

6. L'opzione prevista dal comma 5 non è esercitabile se le imprese o le società sono in contabilità semplificata. In apposito prospetto della dichiarazione dei redditi deve essere data indicazione del patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi d'imposta nei quali è applicato il regime di cui al comma 1 e le altre componenti del patrimonio netto. Le somme trasferite dal patrimonio dell'impresa a quello personale dell'imprenditore o dei soci, al netto delle somme versate nello stesso periodo d'imposta, costituiscono prelievi degli utili dell'esercizio in corso e, per l'eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti. L'importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili dei periodi d'imposta successivi, da assoggettare a tassazione in tali periodi. In caso di revoca dell'opzione, si considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al termine dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione del regime opzionale.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni attuative del regime di cui ai commi 5 e 6, con particolare riferimento, tra l'altro, ai termini e alle modalità dell'opzione, al regime d'imputazione delle perdite, al trattamento delle riserve di utili, al versamento dell'imposta e al coordinamento con le altre disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi e in materia di accertamento.
8. Al fine di razionalizzare la disciplina delle operazioni di riorganizzazione aziendale, al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 172, è aggiunto il seguente comma: "10-bis. n regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'art. 176 può essere applicato, con le modalità, condizioni e termini ivi stabiliti, anche dalla società incorporante o risultante dalla fusione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.";

b) nell'articolo 173, è aggiunto il seguente comma: "15-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'art. 176 può essere applicato, con le modalità, condizioni e termini ivi stabiliti, anche dalla società beneficiaria dell'operazione di scissione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.";

c) nell'articolo 175:

1. al comma 1, le parole "di aziende e" e le parole "all'azienda o" sono soppresse;
 2. i commi 3 e 4 sono abrogati;
- d) nell' articolo 176:

1. il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato.";
2. dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: "2-bis. In caso di conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute

a seguito del conferimento è disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lett. e) e 68 assumendo come costo

delle stesse l'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita. 2-ter. In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti, la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 18 per cento";

1. al comma 3, le parole "il regime di continuità dei valori fiscali riconosciuti" sono sostituite dalle seguenti "i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva" e le parole "totale" e "parziale" sono soppresse;
2. al comma 5, prima delle parole "l'eccedenza in sospensione" sono aggiunte le parole: "Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 2-bis";
3. il comma 6 è abrogato.

9. Le disposizioni del comma 8 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative per l'esercizio e gli effetti dell'opzione e per l'accertamento e riscossione dell'imposta sostitutiva; in caso di applicazione parziale dell'imposta sostitutiva, possono essere stabiliti limiti minimi all'esercizio dell'opzione."

10. In attesa della completa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, con particolare riferimento alla individuazione delle regole fondamentali per assicurare il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello substatuale, l'imposta regionale sulle attività produttive assume la natura di tributo proprio della Regione. L'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 8 può essere richiesta anche per ottenere il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori di bilancio iscritti in occasione di operazioni effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo. In tal caso l'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al predetto periodo d'imposta.

11. L'eccedenza dedotta ai sensi dell'art. 109, comma 4, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo precedente alle modifiche recate dalla presente legge, può essere recuperata a tassazione mediante opzione per l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 18 per cento.

L'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere anche parziale e, in tal caso, deve essere richiesta per classi omogenee di deduzioni extracontabili.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative per la definizione delle modalità, dei termini e degli effetti dell'esercizio dell'opzione.

12. L'ammontare delle differenze tra valori civili e valori fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato fiscale, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di esercizio dell'opzione per l'adesione al consolidato o di rinnovo dell'opzione stessa, da riallineare ai sensi degli articoli 128 e 141 del citato testo unico delle imposte sui redditi, al netto delle rettifiche già operate, può essere assoggettato ad un'imposta

sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 5 per cento. La disposizione del periodo precedente si applica anche per le differenze da riallineare ai sensi dell'art. 115 del predetto testo unico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle finanze sono adottate le relative disposizioni attuative.

13. Al fine di semplificare le regole di determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e di separarne la disciplina applicativa e dichiarativa da quella concernente le imposte sul reddito, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)_ l'articolo 5 è sostituito dal seguente: "Articolo 5 (Determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali ed enti commerciali). 1. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui al primo comma lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci 9, 10, lettere e) e d), 12 e 13, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio. 2.. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1. 3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce B9 nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2 a 5 dell'articolo 11; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. 4. I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi. 4. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa";

b)_ dopo l'articolo 5 è inserito il seguente articolo 5-bis "Articolo 5-bis (Determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali). 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), la base imponibile e' determinata dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 dello stesso testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali. Non sono deducibili: le spese per il personale dipendente e assimilato; i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2 a 5 dell'articolo 11; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione vevoli per la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta personale.";

c) l'art. 6 è sostituito dal seguente: "Articolo 6 (Determinazione del valore della produzione delle banche e di altri enti e società finanziarie). 1. Per le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo. 27 gennaio 1992, n. 87, come modificato dall'articolo 157 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, salvo quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto in conformità agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 9, comma 1, decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38: a) margine d'interesse; b) commissioni nette; e) margine d'intermediazione ridotto del cinquanta per cento dei dividendi; d) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento; e) altre spese amministrative, per un importo pari al 90 per cento. 2. Per le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, iscritti nell'albo previsto dall'art. 9 dello stesso decreto, assume rilievo la differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni attive riferite ai servizi prestati dall'intermediario e la somma degli interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro e le commissioni passive riferite ai servizi prestati dall'intermediario. 3.. Per le società di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui alle leggi 23 marzo 1983, n. 77 e 14 agosto 1993, n. 344, e al decreto legislativo 25 gennaio 1996, n. 84, si assume la differenza tra le commissioni attive e passive. 4. Per le società di investimento a capitale variabile, si assume la differenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti collocatori. 5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si deducono i componenti negativi delle lettere d) ed e) del comma 1 nella misura ivi indicata. 6.1 componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto secondo i criteri contenuti nei Provvedimenti della Banca d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo

28 febbraio, 2005, n. 38. Si applica il comma 4 dell'articolo 5. 7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei cambi, per i quali assumono rilevanza i bilanci compilati in conformità ai criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla Banca Centrale Europea ai sensi dello Statuto del SEBC e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti componenti: a) interessi netti; b) risultato netto da commissioni provvigioni e tariffe; e) costi per servizi di produzione di banconote; d) risultato netto della redistribuzione del reddito monetario; e) interessi attivi; f) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nella misura del 90 per cento; g) spese di amministrazione, nella misura del 90 per cento. 8. Per i soggetti indicati nei commi precedente non è comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2 a 5 dell'articolo 11; della quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. 9. Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l'obbligo dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall'applicazione dell'articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati.";

d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: "Articolo 7 (Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione") 1. Per le imprese di assicurazione, la base imponibile è determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni: a) gli ammortamenti dei beni materiali strumentali e degli immobili strumentali per destinazione imputati ai conti tecnici (voci 8, 21, 24, 45, 67 e 70) e le altre spese di amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento; b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del cinquanta per cento. 2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato ovunque classificate nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2 a 5 dell'articolo 11; le svalutazioni, le perdite e le riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 3. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. 4. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto in conformità ai criteri contenuti nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 e alle istruzioni impartite dall'ISVAP con il Provvedimento n. 735 del 1° dicembre 1997.";

e) nell'articolo 8, è aggiunto il seguente periodo: "I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi.";

f) All'articolo 11:

1. nel comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), le parole "pari a 5.000" e "fino a 10.000" sono sostituite, rispettivamente, con "pari a 4.600" e con "fino a 9.200";
2. nello stesso comma 1, lettera b), i numeri 1) e 6) sono abrogati e al numero 2 sono aggiunte le seguenti parole: "nonché i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere di cui alla lettera 1) del citato comma 1 dell'articolo 67;

1. i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;
2. nel comma 4-bis. le parole "euro 8.000", "euro 6.000", "euro 4.000" e

"euro 2000" sono sostituite, rispettivamente, con "euro 7350", "euro 5.500", "euro 3.700" e "euro 1.850";

5) nel comma 4-bis. I, le parole "pari a euro 2.000" sono sostituite dalle seguenti: "pari a euro 1.850";

g) l'articolo 11-bis è abrogato;

h) nell'articolo 16, comma 1, le parole, "l'aliquota del 4,25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 3,9 per cento".

14. Le disposizioni del comma 13 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. L'ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile IRAP fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 previa indicazione nell'apposito prospetto di cui all'articolo 109, comma 4, lettera b, del citato testo unico delle imposte sui redditi è recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007; in corrispondenza di tale recupero, si determina lo svincolo, per la quota IRAP, delle riserve in sospensione indicate nel suddetto prospetto. Per le quote residue dei componenti negativi la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della precedente disciplina dell'IRAP continuano ad applicarsi le regole precedenti; ad eccezione delle quote residue derivanti dall'applicazione del comma 3 dell'articolo 111 del citato testo unico, il cui ammontare complessivo è deducibile in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007. Resta fermo il concorso alla formazione della base imponibile delle quote residue- delle plusvalenze o delle altre componenti positive conseguite fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in applicazione della precedente disciplina.
15. Ferma restando la disciplina ordinaria in materia di accertamento e di riscossione prevista dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione annuale dell'imposta regionale sulle attività produttive non deve essere più presentata in forma unificata e deve essere presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i nuovi termini e le modalità di presentazione della dichiarazione IRAP e sono dettate le opportune disposizioni di coordinamento.
16. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive.

17. Nell'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Agli effetti delle dichiarazioni e dei versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o società controllante si è avvalso della facoltà di cui al presente comma. Alle eccedenze detraibili degli enti e delle società per i quali trova applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30."

18. La disposizione del comma 17 si applica a partire dalla liquidazione IVA di gruppo relativa all'anno 2008.

1. Il comma 4 bis dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è abrogato. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma ed in considerazione dell'effettivo utilizzo dei crediti d'imposta previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le risorse finanziarie a tale fine preordinate, esistenti presso la contabilità speciale 1778- Fondi di bilancio, sono ridotte di 1.500 milioni di euro. Le predette risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

- a. nel comma 280, secondo periodo, la parola "15" è sostituita dalla seguente "40";
- b. nel comma 281 la parola "15" è sostituita dalla seguente "50";

e) il comma 284 è abrogato.

1. In attuazione del parere motivato della Commissione delle Comunità Europee n. C(2006)2544 del 28 giugno 2006, al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 27:

1. al comma 3, primo periodo, dopo le parole "soggetti non residenti nel territorio dello Stato" sono aggiunte le seguenti "diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter,";
2. al comma 3, terzo periodo, dopo le parole "azionisti di risparmio" sono aggiunte le seguenti "e dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter";
3. al comma 3-bis, primo periodo, le parole "di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti "di cui ai commi 3 e 3-ter";
4. dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente: "3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,4 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti residenti negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi assoggettati ad un'imposta sul reddito delle società, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma -9, lettera b), del medesimo testo unico non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.";

b) all'articolo 27-bis, commi 1 e 3, le parole "al terzo comma" sono sostituite dalle seguenti "ai commi 3, 3-bis e 3-ter";

c) all'articolo 27-ter, comma 1, le parole "commi 1 e 3" sono sostituite dalle seguenti "commi 1, 3, e 3-ter".

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai dividendi formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. A tal fine, le società ed enti che distribuiscono i dividendi indicano in dichiarazione gli ammontari degli utili o delle riserve di utili formati a partire dall'esercizio di cui al periodo precedente e quelli formati a partire da altri esercizi.

3. Fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 3-ter dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 1, lettera a), numero 4), gli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo sono quelli inclusi nella lista del decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera e) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

1. Al fine di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali, funzionale al miglioramento della qualità dei servizi forniti alla collettività e dell'organizzazione del lavoro, agli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti dall'aggregazione di almeno quattro, ma non più di dieci, professionisti è attribuito un credito d'imposta di importo pari al 15 % dei costi sostenuti per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, dei beni indicati al comma 4, nonché per l'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono. 2. Il credito d'imposta spetta, con riferimento alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, per i costi sostenuti a partire dalla data in cui l'operazione di aggregazione risulta effettuata e nei successivi dodici mesi. 3. L'agevolazione di cui al comma 1, spettante a condizione che tutti i soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione esercitino l'attività professionale esclusivamente all'interno della struttura risultante dall'aggregazione, non si applica a quelle strutture che in forma associata si limitano ad eseguire attività meramente strumentali per l'esercizio dell'attività professionale.

4. Il credito d'imposta è commisurato all'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisizione di:

- a. beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d'ufficio, impianti ed attrezzature varie;
 - b. programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi.
5. Il credito d'imposta, indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, e successive modificazioni.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della

giustizia, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, sono stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo, nonché specifiche cause di revoca, totale o parziale, del credito d'imposta e di applicazione delle sanzioni, anche nei casi in cui, nei tre anni successivi all'aggregazione, il numero dei professionisti associati si riduca in modo significativo rispetto a quello esistente dopo l'aggregazione. 7. L'efficacia della presente disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE, all'autorizzazione della Commissione europea.

1. All'art. 74 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono applicare, per l'organizzazione di convegni, congressi e simili effettuati nel territorio dello Stato a diretto vantaggio del cliente e limitatamente alle prestazioni alberghiere, il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto".

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma precedente è subordinata alla concessione di una deroga, ai sensi e alle condizioni dell'art. 395 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio d'Europa del 28 novembre 2006, da parte dei competenti organi comunitari.

1. La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, s'interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

- a. all'articolo 2, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto dell'economia e delle finanze da pubblicare in Gazzetta Ufficiale"
- b. all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis, secondo periodo, le parole "e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'art. 11, comma 4, lettera e) del D.Lgs 1° aprile 1996, n. 239;" sono sostituite dalle seguenti: "e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;"

c) all'articolo 47, il comma 4, è sostituito dal seguente "4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, salvo nel caso in cui gli stessi non siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dell'articolo 167 e dell'articolo 168 o se ivi residenti sia avvenuta dimostrazione, a

seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 87."

d) all'articolo 68, comma 4, nel primo periodo, le parole "Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'art. 167, comma 4," sono sostituite dalle seguenti. "Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis";

e) all'articolo 73:

1. al comma 3, secondo periodo, le parole "istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, " sono sostituite dalle seguenti; "istituiti in Paesi o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, ";
2. al comma 3, terzo periodo, le parole "istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis";
- f. all'articolo 87, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dell'articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli individuati nel medesimo articolo 168-bis.";
- g. all'articolo 89, il comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Verificandosi la condizione dell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione del comma 2 si applica agli utili provenienti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati

con tali soggetti residenti negli Stati o territori di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, o, se ivi non residenti, relativamente ai quali, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dell'articolo 167, siano rispettate le condizioni di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 87" h) all'articolo 110:

1. il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis"

2. nel comma 12-bis, le parole "Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. " sono sostituite dalle seguenti: "Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis.";

i) all'articolo 132, comma 4, secondo periodo, le parole "residenti in uno Stato o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 167, comma 4." sono sostituite dalle seguenti: "residenti negli Stati o territori di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis."; 1) all'articolo 167:

1) nel comma 1, primo periodo, le parole "Stati o territori con regime fiscale privilegiato, " sono sostituite dalle seguenti: "Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,";

2) nel comma 1, nel secondo periodo, le parole " assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati" sono sostituite dalle seguenti: "sitate in Stati o territori diversi da quelli di cui al citato decreto";

3. il comma 4 è abrogato;

3. nel comma 5, le parole "b) dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4." sono sostituite dalle seguenti: "b) dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis".

m) all'articolo 168:

1) nel comma 1, primo periodo, le parole "Stati o territori con regime fiscale privilegiato, " sono sostituite dalle seguenti: "Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis; " ;

2) nel comma 1, il secondo periodo, è sostituito dal seguente: " "La norma di cui al presente comma non si applica per le partecipazioni in soggetti residenti negli Stati o tenitori di cui al citato decreto relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al medesimo decreto. "

n) dopo l'articolo 168 è inserito il seguente articolo: " 168- bis (Paesi e territori che consentono un effettivo scambio di informazione) 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (interministeriale del Ministro dell'economia e

delle finanze di concerto con il Ministro , DPCM...) sono

individuati gli Stati o territori che consentono un effettivo scambio di informazione"

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 26:

1) nel comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società o enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote, l'aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti. ";

2) all'articolo 26, comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente "L'aliquota della ritenuta è stabilita al 27 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.";

b) all'articolo 26-bis:

1) nel comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) soggetti residenti in Stati o territori di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;"

2) nel comma 1, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti: " b) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; e) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Stati o territori di cui al decreto indicato nella lettera a); d) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato."

c) all'articolo 27, comma 4, le parole "b) sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'art. 65, da società ed enti residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 167, comma 4, del citato testo unico" sono sostituite dalle seguenti: "b) sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'art. 65, da società ed enti residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico"

d) all'articolo 37-bis, comma 3, lettera f-quater), le parole "in uno degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917," sono sostituite dalle seguenti: "in uno degli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ";

\

3. All'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 sono apportate le seguenti modifiche:

- a. al comma 1, primo periodo, le parole "e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'art. 11, comma 4, lettera e) del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239," sono sostituite dalle seguenti: "e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ";
- b. al comma 9, le parole "e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'art. 11, comma 4, lettera e) del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, " sono sostituite dalle seguenti: "e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ";

4. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le

seguinti modifiche:

- a. all'articolo 5, comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) soggetti residenti in Stati o territori di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;";
- b. all'articolo 5, comma 5, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti: " b) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; e) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Stati o territori di cui al decreto indicato nella lettera a); d) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. "

e) all'articolo 9, il comma 3 è sostituito dal seguente: "Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nei confronti di: a) soggetti residenti in Stati o territori di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; b) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; e) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Stati o territori di cui al decreto indicato nella lettera a); d) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. "

5. Al decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, sono apportate le seguenti

modifiche:

a) all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, le parole "effettuati da soggetti non residenti, esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato,

individuati dal decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, " sono sostituite dalle seguenti: "effettuati da soggetti residenti in Stati o territori di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,".

b) all'articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente: "Non sono assoggettati ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti da: a) soggetti residenti in Stati o territori di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del

testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; b) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; e) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Stati o territori di cui al decreto indicato nella lettera a); d) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato."

6. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 5 si applicano, salvo quanto previsto dal comma 7, a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; fino al periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.

7. La disposizione contenuta nel comma 1, lettera a), si applica a partire dal periodo di imposta successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ivi previsto; fino al periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.

8. Nel decreto di cui al comma 6 sono inclusi, per un periodo di cinque anni dalla data di pubblicazione del medesimo nella Gazzetta Ufficiale, gli Stati o territori diversi da quelli inclusi nel suddetto decreto ai sensi della lettera m) del comma 1 e che prima della data di entrata in vigore del presente articolo non sono elencati nei decreti del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, nonché nei decreti del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002. Sono altresì inclusi, per il medesimo periodo, nel decreto di cui al comma 6, gli Stati o territori di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, limitatamente ai soggetti ivi indicati, nonché gli Stati o territori di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, ad eccezione dei soggetti ivi indicati.

Articolo 3

(Regime fiscale contribuenti minimi e marginali e ulteriori semplificazioni)

ART.

(Regime fiscale dei contribuenti minimi)

1. Si considerano contribuenti minimi, e sono assoggettati al regime previsto dalle disposizioni del presente articolo, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:

a) nell'anno solare precedente:

1. hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;

2. non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
3. non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'art. 50, comma 1, lettere e) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

2. Agli effetti del comma 1 le cessioni all'esportazione e gli acquisti di beni strumentali si considerano effettuati sulla base dei criteri di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente.

4. Non sono considerati contribuenti minimi:

- a. le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- b. i soggetti non residenti;

e) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, n. 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all' articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico.

5.1 contribuenti minimi non addebitano l'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. I medesimi contribuenti, per gli acquisiti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

6. L'applicazione del regime di cui al presente articolo comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Il versamento è effettuato in un'unica soluzione, ovvero in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione degli interessi. La prima o unica rata è versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno precedente a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi; le successive rate sono versate entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sostitutiva di cui al comma 10. n debito può essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 197, n. 241.

7. Nella dichiarazione relativa all'ultimo anno in cui è applicata l'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari si tiene conto anche dell'imposta relativa alle operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità.
8. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti minimi, relativa all'ultimo anno in cui l'imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari può essere chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
9. I contribuenti minimi non si considerano soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa o dell'arte o della professione; concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio di arti o professioni. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma.

10. Sul reddito determinato ai sensi del comma 9 si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari a 20 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.

11. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti a esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il presente regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del citato testo unico delle imposte sui redditi che consentono o dispongono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime solo per l'importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l'ammontare di 5.000 euro. In caso di importo non eccedente il predetto ammontare di euro 5.000, le quote si considerano azzerate e non partecipano alla formazione del reddito del suddetto esercizio; in caso di importo negativo lo stesso concorre integralmente alla formazione del predetto reddito.

Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il presente regime e quelle generatesi nel corso del predetto regime possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi del presente articolo secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi.

Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti minimi sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi. I

contribuenti minimi sono, altresì, esonerati dalla presentazione degli elenchi di cui all'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

14. I soggetti che rientrano nel regime dei contribuenti minimi possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinali. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

15. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 1 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 4. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di cui al comma 1, lettera a), n.1), di oltre il 50 per cento. In tal caso sarà dovuta l'imposta sul valore aggiunto relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, determinata mediante scorporo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 27 del citato decreto n. 633 del 1972 per la frazione d'anno antecedente il superamento del predetto limite o la corresponsione dei predetti compensi, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo. La cessazione dall'applicazione del regime dei contribuenti minimi, a causa del superamento di oltre il 50 per cento del limite di cui al comma 1, lettera a), n. 1), comporta l'applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.

16. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime del presente articolo a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che, in base alle regole del regime di cui al presente articolo, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi imposta successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa quelli che, ancorché di competenza del periodo soggetto al regime di cui al presente articolo, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime di cui al presente articolo. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello previsto dal presente articolo. Con i provvedimenti di cui al comma 20 possono essere dettate disposizioni attuative del presente comma.

17.1 contribuenti minimi sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

18. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive. In caso di infedele indicazione da parte dei contribuenti minimi dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 1 e 4 che determinano la cessazione del regime previsto dal presente articolo, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 sono aumentate del 10 per cento se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 4. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui l'accertamento è divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o i compensi definitivamente accertati superano il limite di cui al comma 1, lettera a), n.1), di oltre il 50 per cento. In tale ultimo caso operano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 15.

19. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità applicative, anche in riferimento a eventuali modalità di presentazione della dichiarazione diverse da quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

20. Sono abrogati l'art. 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'articolo 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e l'art. 3, commi da 165 a 170 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Resta ferma fino a scadenza l'efficacia della opzione già esercitata ai sensi del predetto articolo 32-bis, comma 7.

21. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008. Ai fini del calcolo dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone-fisiche dovuto per l'anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello previsto per i contribuenti minimi, non si tiene conto delle disposizioni di cui al presente articolo.

1 1. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti degli operatori doganali e la riduzione dei costi gestionali a carico dell'Amministrazione finanziaria, è consentito il pagamento o il deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale. A tale fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale, presso la Banca d'Italia, su cui far affluire le relative somme. Le modalità di riversamento all'Erario o agli altri enti beneficiari sono stabilite con successivo decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.

1 1. Nell'articolo 3, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente "regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 3, comma 136 della legge 23 dicembre 1996, n. 662", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo capoverso, le parole "di euro 0,5" sono sostituite dalle seguenti " di 1 euro";

b) l'ultimo capoverso, è sostituito dal seguente "la misura del compenso può essere adeguata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2008."

2. La misura del compenso spettante alle banche convenzionate e alla Poste italiane S.p.a. per il servizio di ricezione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, è fissata in 1 euro per ciascuna dichiarazione .
3. La misura del compenso spettante agli intermediari di cui all'art. 3, comma

3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in relazione allo svolgimento, da parte degli stessi intermediari, del servizio di pagamento con modalità telematiche, in nome e per conto del contribuente, delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione (Convenzione F24 cumulativo on-line, è fissata in 1 euro, per ogni delega di pagamento modello F24 trasmessa.

4. La misura del compenso di cui ai commi 2 e 3, può essere adeguata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2008."

I. All'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la parola "Dalla" è sostituita con le seguenti parole: "Ferma restando la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle agenzie fiscali, dalla".

1. Dopo l'articolo 44 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è inserito il

seguito: "Art. 44-bis. 1. Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009, i soggetti di cui al comma 9 del precedente articolo 44, comunicano mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1998, n. 322, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. I

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al comma 1, nonché le modalità di condivisione dei dati tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica e l'Agenzia delle entrate.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 si provvede alla semplificazione e all'armonizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) trasmissione mensile dei flussi telematici unificati;

b) previsione di un unico canale telematico per la trasmissione dei dati;

e) possibilità di ampliamento delle nuove modalità di comunicazione dei dati fiscali e contributivi anche ad enti e casse previdenziali diversi da quelli previsti nel citato comma 9 dell'articolo 44."

1. All'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, primo comma, le parole "iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con le modalità e criteri di solvibilità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze." sono sostituite dalle seguenti: "iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385".

2. All'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole "polizza fideiussoria o fideiussione bancaria" sono aggiunte le seguenti: "ovvero rilasciata dai Confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385".

3. All'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole "polizza fideiussoria o fideiussione bancaria" sono aggiunte le seguenti: "ovvero rilasciata dai Confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385".

4. All'art. 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole "polizza fideiussoria o fideiussione bancaria" sono aggiunte le seguenti: "ovvero rilasciata dai Confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385".

1. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 sono apportate le seguenti modifiche:

- a. al comma 1, lettera b), dopo le parole "la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento;" sono aggiunte le seguenti: "per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti la percentuale è dell' 1 per cento;"
- b. nel comma 1, l'ultimo periodo, aggiunto dall'articolo 1, comma 326 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso;

e) al comma 1, secondo periodo, numero 6), le parole "non inferiore a 100" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a 50";

- d. al comma 1, secondo periodo, inserire il seguente numero "7) alle società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità";
- e. al comma 1, secondo periodo, inserire il numero: "8) alle società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;
- f. al comma 1, secondo periodo, inserire il numero : "9) alle società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale";
- g. al comma 1, secondo periodo, inserire il numero: "10) alle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale sociale";

h) al comma 1, secondo periodo, inserire il numero: "11) alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore";

i) nel comma 3, lettera b), dopo le parole "la predetta percentuale

è ridotta al 3%;" sono aggiunte le seguenti: "per gli immobili

classificati nella categoria catastale A/10, la predetta

percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1000

abitanti la percentuale è dello 0,9 per cento;"

j) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:

"4-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive, in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni del presente articolo, senza dover assolvere all'onere di presentare l'istanza di interpello di cui al comma precedente.

4-quater. I provvedimenti del Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, adottati a seguito delle istanze di disapplicazione presentate ai sensi del comma 4-bis, sono comunicati mediante servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo fax o posta elettronica".

2. Lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, di cui all'articolo 1, commi da 111 a 117 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere eseguito, dalle società considerate non operative nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, nonché da quelle che a tale data si trovano nel primo periodo di imposta, entro il quinto mese successivo alla chiusura del medesimo periodo di imposta. La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° novembre 2007. Le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, comma 112, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono fissate nella misura rispettivamente del 10 e del 5 per cento.

Articolo 4

(Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario)

1. All'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole "1° gennaio 2007" sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2008"

35.1

1. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente : "c) alle forze armate di qualsiasi stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico per gli usi consentiti, con esclusione delle forze armate nazionali;

b) alla tabella A, nel punto 12:

1) la voce "benzina 40 per cento aliquota normale", è abrogata;

2) la voce "benzina senza piombo 40 per cento aliquota normale"; è sostituita dalla seguente: "benzina 359,00 euro per 1000 litri;"

3) nella voce "gasolio" le parole "40 per cento aliquota normale"; sono sostituite dalle seguenti "euro 302,00 per 1000 litri;"

d) alla tabella A, dopo il punto 16, è aggiunto il seguente:"

16-bis. Prodotti energetici impiegati dalle forze Armate nazionali per gli usi consentiti:

Carburanti per motori:

Benzina euro 359,00 per 1000 litri

Gasolio euro 302,00 per 1000 litri

Gpl esenzione

Gas naturale esenzione

Combustibili per riscaldamento:

Gasolio euro 21,00 per 1000 litri

Gpl zero

Gas naturale euro 11,66 per 1000 metri cubi".

2. Al gas naturale impiegato dalle Forze Armate nazionali come combustibile per riscaldamento, per il quale è applicata l'aliquota di accisa di cui al punto 16-bis della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non si applicano l'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile e l'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21, dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni.

1. Nello stato di previsione del ministero della Difesa è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 107.155.000,00 a decorrere dall'anno 2008, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze Armate nazionali diverse dal Corpo della Guardia di finanza, per gli usi consentiti. Con decreto del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministro dell'Economia e delle finanze tramite l'Ufficio Centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del predetto ministero.
2. Nello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 7.845.000,00 a decorrere dall'anno 2008, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dal Corpo della Guardia di finanza per gli usi consentiti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare, anche con evidenze informatiche alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del predetto ministero.
3. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari ad euro 115.000.000,00 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 35.1, comma 1, lettere a) e d). Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

35.2

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 il comma 16 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni, è abrogato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009 il regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 16 dicembre 2004, n. 341 è abrogato.

3. All'articolo 49, primo comma, dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente:

"7bis) il 29,75 per cento del gettito dell'accisa sulle benzine ed il 22,82 per cento del gettito dell'accisa sul gasolio consumati nella regione per uso autotrazione".

4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 decorre dal 1° gennaio 2008.

5. Per gli anni successivi al 2010, con cadenza annuale, mediante previsione nella legge finanziaria, è eventualmente rideterminata l'entità delle compartecipazioni al gettito dell'accisa sulle benzine e sul gasolio che competono alla regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 49, primo comma, punto 7-bis) della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modificazioni al fine di garantire un effetto neutrale sui saldi di finanza pubblica e l'equilibrio finanziario nei rapporti Stato-Regione.

6. Al comma 15 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni, le parole "e nell'ambito della quota dell'accisa a loro riservata" sono soppresse.

7. All'articolo 2, primo comma, della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, recante disposizioni relative all'istituzione di una zona franca in una parte del territorio della provincia di Gorizia, al numero 7), le parole: "combustibili liquidi e" sono soppresse; il potenziale valore globale delle agevolazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, della legge 27 dicembre

1975, n. 700, relativo ai prodotti di cui alle tabelle A e B allegata alla medesima legge, è ridotto di euro 50.123.520,00.

8. Entro il 30 aprile 2008 la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia provvede, ai sensi e con le modalità stabilite dall'articolo 3, quarto comma della legge 27 dicembre 1975, n. 700, a modificare, coerentemente con quanto disposto al comma 7, le tabelle A e B allegata alla medesima legge vigenti alla data del 1° gennaio 2008. A decorrere dal 1° luglio 2008, in mancanza dell'emanazione del predetto provvedimento della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, è comunque soppresso dalle tabelle A e B allegata alla predetta legge n. 700 del 1975, nella formulazione in vigore al 1° gennaio 2008, ogni riferimento a prodotti che, in relazione all'uso cui sono destinati, risultino sottoposti ad accisa.

9. All'articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, il comma 4 è abrogato.

10. L'articolo 6 del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito, con modificazioni dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, è abrogato

11. All'articolo 7, del decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono abrogati.

12. L'articolo 8-bis del decreto legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, è abrogato.

35.4

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 24.300.000,00 a decorrere dall'anno 2008, finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni ambientali delle autovetture da noleggio da piazza., compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del fondo ai soggetti beneficiari.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari ad euro 24.300.000,00 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 35.1, comma 1, lettera b). Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

35.5

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 4.000.000,00 a decorrere dall'anno 2008, finalizzato al miglioramento dell'efficienza dei veicoli adibiti al servizio di trasporto degli ammalati e dei feriti effettuato dagli enti di assistenza e di pronto soccorso di cui al punto 13 della Tabella A allegata al testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e delle relative attrezzature. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei Trasporti e con il Ministro della Salute sono stabilite le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo ai soggetti beneficiari.

All'onere derivante dal comma 1, pari ad euro 4.000.000,00 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo

35.1, comma 1, lettera e). Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

"Al testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 10, la lettera e-ter) è sostituita dalla seguente :

"e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a).. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito; "

2) all'art. 51, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma

1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter);".

2. All'articolo 78, comma 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n.413, dopo le parole "fine assistenziale" sono aggiunte le seguenti parole "e i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale" e dopo le parole "dell'articolo 51" sono aggiunte le parole "e quelli di cui alla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 10". "

1. Le disposizioni in materia di tassa d'imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea di cui al Decreto Legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito dalla Legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni ed integrazioni, di tasse e di diritti di cui alla Legge 5 maggio 1976, n. 324, di corrispettivi dei servizi di controllo di sicurezza di cui all'articolo 8 del Decreto Ministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, adottato dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero dell'interno concernente il Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 5 del Decreto Legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1992, n. 217, in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza, nonché in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria."

1. Nell'articolo 1, comma 1-ter, lettera a), della tariffa dell'imposta di bollo, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle .finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e come modificata, da ultimo, dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2007, le parole "euro 42,00" sono sostituite dalle seguenti "euro 17.50".

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, la lettera b), è sostituita dalla seguente: "b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate: 1) mediante convenzione alla società di cui al comma 5, lettera e), dell'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,; 2) nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al successivo articolo 53, comma 1, ed agli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione Europea che esercitano le menzionate attività e che presentano una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale risulti la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana. L'affidamento deve prevedere un termine massimo di durata non superiore complessivamente ad anni sei";

b) il comma 6 è abrogato.

1. Per il finanziamento di investimenti per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti, e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti è attribuito alle Regioni ed alle Province Autonome l'incremento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e le accise relative alle operazioni di importazione nei porti e negli interporti.

2. La quota spettante alle Regioni e alle Province Autonome è computata, a decorrere dall'anno 2008, a condizione che il gettito complessivo derivante dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise, sia stato almeno pari a quanto previsto nella Relazione Previsionale e programmatica, con riferimento all'incremento delle riscossioni nei porti e negli interporti di ciascuna regione rispetto all'ammontare dei medesimi tributi risultante dal consuntivo dell'anno precedente.
3. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, a decorrere dal 2008, un Fondo per il finanziamento di interventi e di servizi nei porti, e nei collegamenti stradali e ferroviari per i porti. Il Fondo è alimentato dalle somme determinate ai sensi del comma 2 al netto di quanto attribuito allo specifico Fondo dal decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'economia e

delle finanze del , di attuazione dell'articolo 1, comma 990

della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Fondo di cui al presente articolo, è ripartito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza permanente tra lo Stato e le Regioni, al netto della quota di gettito eventualmente già spettante alla Regione o Provincia autonoma a norma dei rispettivi statuti. A ciascuna Regione spetta comunque l'80 per cento dell'incremento delle riscossioni nei porti nel territorio regionale.

4. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture, sono definite le modalità attuative della partecipazione alle riscossioni dei tributi erariali e del trasferimento del fondo, nonché i criteri per la destinazione delle risorse e per il monitoraggio degli interventi.

1. Al comma 1, dell'articolo 3 del decreto del ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2005, le parole "dello 0,6 per mille" sono sostituite dalle seguenti: "dello 0,8 per mille".

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO I

INTERVENTI SULLE MISSIONI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

ART.

(Disposizioni di carattere generale di contenimento e razionalizzazione delle spese)

1. A decorrere dall'anno 2008, non si da luogo, alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco N..., allegato alla presente legge, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria 1 "redditi da lavoro dipendente".

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative.

3. A decorrere dall'anno 2008, la dotazione dei fondi di cui al comma 2 viene

determinata nella misura del per cento dei versamenti affluiti nell'anno 2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato.

4. A decorrere dall'anno 2008, le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non possono superare la misura del 3 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell' 1 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Dall'attuazione del presente articolo devono conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a 400 milioni per l'anno 2008, 415 milioni per l'anno 2009 e 425 milioni a decorrere dall'anno 2010.

4. 5. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al comma 1 devono essere effettuate esclusivamente con imputazione a specifico capitolo, anche di nuova istituzione, appositamente denominato, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, iscritto nella pertinente unità previsionale di base delle Amministrazione in cui confluiscono tutti gli stanziamenti destinati alle predette finalità. Il Ministro competente è autorizzato, a tal fine, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 6. L'Agenzia del demanio entro il mese di febbraio 2008 provvede a determinare il valore degli immobili a cui devono fare riferimento le Amministrazioni ai fini dell'applicazione del comma 1 e a renderlo pubblico anche mediante inserimento in apposita pagina del sito web dell'Agenzia stessa.
6. 7. Il Ministro competente può richiedere una deroga ai limiti di cui al comma 1 al Ministro dell'economia e delle finanze in caso di sopravvenute ed eccezionali esigenze.

8. La presente norma non si applica agli immobili trasferiti ai fondi immobiliari costituiti ai sensi dell'art. 9 decreto legge n. 351 del 25 settembre 2001 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9. A decorrere dall'anno 2008 gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della P.A. individuati dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 30.12.2004, n. 311, con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da essi vigilati, delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di

ricovero e cura a carattere scientifico, si adeguano ai principi di cui al presente articolo riducendo le proprie spese di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo tale da rispettare i limiti previsti nel presente articolo. L'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse, rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri del presente articolo è versato annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione del presente comma."

Art

(Uffici di diretta collaborazione)

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente".

2. Alla scadenza del rispettivo incarico i vertici degli uffici di diretta collaborazione istituiti alla data di entrata in vigore, della presente legge presso le amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decadono e il personale appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione assegnato ai rispettivi uffici, compresi i dirigenti, è riassegnato secondo le procedure ordinarie.

Art.

(Disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche)

1. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per

i responsabili dei relativi procedimenti. '

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si estendono alle società interamente possedute ovvero partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma, nonché agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero partecipate da questi ultimi.

3. Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore del presente articolo e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, è fatto obbligo agli enti e alle società di cui ai commi 1 e

2 declinare la competenza arbitrale ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro della giustizia, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo affinché siano corrispondentemente ridotti gli stanziamenti, le

assegnazioni ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e le relative risorse riassegnate al Ministero della giustizia per il miglioramento del relativo servizio, il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette annualmente al Parlamento ed alla Corte dei Conti una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art.

(Disposizioni in materia di razionalizzazione degli enti pubblici)

1. Gli enti pubblici di cui all'allegata tabella A sono soppressi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri competenti entrò novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti alle amministrazioni vigilanti su gli enti soppressi o agli enti aventi competenze omogenee soggetti alla vigilanza delle stesse i compiti già attribuiti a predetti enti, nonché i relativi beni, il relativo personale, salvo quanto stabilito dal comma 6, e le risorse finanziarie allocate in bilancio al momento della soppressione. Gli enti destinatari del trasferimento succedono altresì agli enti soppressi nei rapporti patrimoniali attivi e passivi.
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui alla tabella B sono trasformati in associazioni o fondazioni di diritto privato ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II del codice civile, conservando le originarie funzioni e il rispettivo patrimonio, nonché il relativo personale, salvo quanto stabilito dai commi 4 e 6, e le risorse finanziarie attribuite dalla presente legge per l'anno 2008.
3. Gli enti per i quali non vengono adottati i decreti di cui al comma 2 entro la data ivi indicata sono soppressi a decorrere dalla stessa. Ad essi si applicano le disposizioni di cui al comma 1, in quanto compatibili.
4. Il personale degli enti di cui alla Tabella B può optare per la permanenza nell'ambito delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. E' fatto salvo il trattamento economico in godimento attraverso assegno personale riassorbibile dai successivi miglioramenti contrattuali.
5. Fino alla data dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, il trattamento economico del personale degli enti di cui alla Tabella A è corrisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, con le risorse allocate su un Fondo trimestrale iscritto in apposito capitolo individuato dalla legge bilancio.
6. Al personale di cui ai commi 1 e 2 si applicano gli articoli 30, 33, 34 e 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art.

(Disposizioni in materia di organizzazione)

Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente articolo 6-bis:

Art. 6-bis

(Istituzioni e partecipazioni in enti, consorzi ed altri organismi)

1. Le amministrazioni pubbliche che intendono istituire o assumere partecipazioni in enti, consorzi o altri organismi pubblici o privati individuano preventivamente le funzioni e le attività da trasferire ai soggetti da istituire o ai quali partecipare. Contestualmente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni adottano, sentite

le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali corrispondenti alle funzioni cedute o esercitate mediante la partecipazione ad altri soggetti e provvedono alla rideterminazione della propria dotazione organica.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 e nel caso di creazione di nuovi enti a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, le amministrazioni che non adottano provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali corrispondenti alle funzioni trasferite e non provvedono alla riorganizzazione delle proprie strutture, compresa la rideterminazione delle dotazioni organiche, non possono assumere personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto, né conferire incarichi e consulenze.
3. Gli organi di revisione e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 1 e 2 certificano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti alle sezioni competenti della Corte dei Conti.

Art.

(Criteri di quantificazione del costo degli immobili in uso alle Amministrazioni statali)

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 apportare le seguenti

modificazioni

a) il comma 204 è sostituito dal seguente:

"204. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2008-2010 d'intesa tra l'Agenzia del Demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore al 10% del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati per l'anno 2008 e ulteriori riduzioni non inferiori al 7% e 6% per gli anni successivi,";

b) Il comma 206 è sostituito dal seguente:

"206. In sede di prima applicazione, il costo d'uso dei singoli immobili di proprietà statale in uso alle Amministrazioni dello Stato è determinato in misura pari al 50% del valore corrente di mercato, secondo i parametri di comune commercio forniti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare, praticati nella zona per analoghe attività; a decorrere dal 2009, tale percentuale è incrementata annualmente di un ulteriore 10% fino al raggiungimento del 100% del valore corrente di mercato",

c) Al comma 207 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 la parola "possono" è sostituita da: "devono".

d) Al comma 208 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole "nell'atto di indirizzo di cui" sono soppresse.

2. In relazione a quanto previsto dal presente articolo sono ridotte le dotazioni delle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri interessati complessivamente di 140 milioni di euro per l'anno 2008, 80 milioni di euro per l'anno 2009 e 70 milioni di euro dal 2010.

Art.

(Soppressione fondo investimenti, trasferimenti correnti per le imprese e contratti
di servizio e di programma)

1. A decorrere dall'anno 2008, il fondo per gli investimenti, istituito nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è assegnato alle corrispondenti autorizzazioni legislative confluite nel Fondo medesimo. L'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, cessa di avere efficacia a decorrere dall'anno 2008.

2. A decorrere dall'esercizio 2008 i commi 15 e 16 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, cessano di avere efficacia. Le disponibilità dei Fondi da ripartire per i trasferimenti correnti per le imprese di cui ai predetti commi, sono destinate alle finalità di cui alle disposizioni normative indicate nell'elenco 3 della medesima legge n. 266 del 2005.

Art.

(Modifica termine di perenzione dei residui dette spese in conto capitale e
programma di ricognizione)

1. All'articolo 36, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, le parole "settimo esercizio successivo" sono sostituite dalle seguenti "terzo esercizio successivo".

2. Con cadenza triennale, a partire dall'anno 2008, e con le modalità di cui al comma 3, si provvede all'analisi ed alla valutazione dei residui passivi propri di conto capitale di cui all'articolo 275, comma 2 lettera e) del R.D. 23 maggio 1924 n. 287, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti indicati dall'articolo 20, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, promuove un programma di ricognizione dei residui passivi di cui al comma 2, da attuarsi in sede di Conferenza permanente prevista dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e da concludersi, entro il 30 aprile, con l'individuazione di quelli per i quali, non ricorrendo più i presupposti di cui al medesimo comma 2, si dovrà procedere alla eliminazione.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, è quantificato l'ammontare degli stanziamenti in conto residui da eliminare ai sensi del comma 3, che sono conseguentemente versati dalle Amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato, nonché l'ammontare degli stanziamenti da iscrivere, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti positivi stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto conseguenti alla eliminazione dei residui, in appositi Fondi da istituire negli stati di previsione delle Amministrazioni medesime per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli già esistenti. L'utilizzazione dei Fondi è disposta con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari."

(Art...)

Limiti ai prelevamenti dalla tesoreria statale

1. Per il triennio 2008-2010 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, inseriti nell'elenco del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori

all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, gli enti del sistema camerale, gli enti parco, le autorità portuali, il Ministero dell'economia e delle finanze per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in Spa, le agenzie fiscali di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed i conti accesi ai sensi dell'articolo 576 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine, nonché i conti istituiti nell'anno precedente a quello di riferimento.

2. I soggetti interessati possono chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 1 per effettive e motivate esigenze. L'accoglimento della richiesta ovvero l'eventuale diniego, totale o parziale, è disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite entro la fine dell'anno di riferimento, fatta eccezione per quelle correlate al pagamento degli oneri contrattuali a titolo di competenze arretrate per il personale.

3. Il mancato riassorbimento delle eccedenze di spesa di cui al comma 2 comporta che nell'anno successivo possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonché le spese indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro dell'economia e delle finanze.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

ART.

(Incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni e forme contrattuali flessibili)

1. Al comma 6, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole "di comprovata competenza" sono sostituite dalle seguenti: "di particolare e comprovata specializzazione universitaria".
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

Articolo 36

(Utilizzo di contratti di lavoro flessibile)

1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Le medesime non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali per periodi non superiori a tre mesi.
2. Le amministrazioni non possono stipulare con lo stesso lavoratore contratti di lavoro a tempo determinato che superino la durata complessiva di due anni non prorogabili. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.

3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi non rinnovabile.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.
5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto, nonché agli uffici di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche.
8. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle 15 unità possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.
9. Gli enti del servizio sanitario nazionale, in relazione al personale medico, con esclusivo riferimento alle figure infungibili, al personale infermieristico ed al personale di supporto alle attività infermieristiche, possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio limitatamente ai casi in cui ricorrano urgenti e indifferibili esigenze correlate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza compatibilmente con i vincoli previsti in materia di contenimento della spesa di personale dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10. Le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le modalità indicate nell'articolo 1, comma 565, lettera b) secondo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'utilizzazione dei lavoratori, con i quali si sono stipulati i contratti di cui al presente comma per fini diversi determina responsabilità contabile del dirigente e del responsabile del progetto. La violazione delle presenti disposizioni è causa di nullità del provvedimento o del contratto di finanziamento del progetto di ricerca, salva la responsabilità civile nei confronti del committente." 4. Con effetto dall'anno 2008 il limite di cui all'art 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'art. 1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotto al 15%.

Art.

(Assunzioni di personale)

1. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2007 ai sensi del comma 96 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008.

All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dopo il comma 5- bis è aggiunto il seguente:

"5-ter Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali."

3. All'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole "non interessate al processo di stabilizzazione previsto da commi da 513 a 543" sono soppresse.
4. Nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all'assunzione di cui al comma 527 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale, di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza antincendio.

5. I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non convertiti entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008.

6. Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.

7. Per l'anno 2010 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.
8. Le assunzioni di cui al comma 6 sono autorizzate con la procedura di cui all'articolo 1, comma 536 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per il medesimo anno 2010 le amministrazioni di cui al comma 6 del presente articolo possono altresì procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Le relative autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39 comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

10. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato all'articolo 1, comma 537 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole "a decorrere dall'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2011".
11. Per l'anno 2008, il personale appartenente a Poste italiane S.p.A, già dipendente dall'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni, in comando presso uffici delle pubbliche amministrazioni, che ne fa esplicita richiesta, può essere

inquadrate nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta attualmente servizio, nel limite dei posti disponibili in organico. I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

12. All'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 3 della lettera c), sostituite le parole "può essere valutata" con le seguenti: "è verificata";

b) in fine aggiungere il seguente periodo: "Nelle procedure di reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte in attuazione della presente legge, il servizio prestato nelle forme previste dalla lettera a) del presente comma presso l'azienda che bandisce il concorso è valutato ai sensi degli articoli 27, 35, 39, 43, 47 e 55 del DPR 10 dicembre 1997, n. 483.

Art.....

(Misure straordinarie in tema di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni)

1. Al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione di dipendenti pubblici in situazioni di esubero e la funzionalità degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, possono autorizzare, per il biennio 2008-2009, in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, delle richieste di autorizzazione a nuove assunzioni presentate dalle amministrazioni, corredate dai documenti di programmazione dei fabbisogni, la stipulazione di accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale presso uffici che presentino consistenti vacanze di organico.
2. Gli accordi di cui al comma 1 definiscono modalità e criteri dei trasferimenti, nonché eventuali percorsi di formazione, da attuare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto delle vigenti normative, anche contrattuali.
3. Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 1, possono essere disposti trasferimenti anche temporanei di contingenti di marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in situazioni di esubero, da ricollocare prioritariamente in un ruolo speciale ad esaurimento del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Con gli strumenti di cui al comma 1 vengono definiti gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 1, può essere disposta la mobilità, anche temporanea, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento. A tali fini detto personale è iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento. Nelle more della definizione del contratto collettivo nazionale quadro per la equiparazione dei profili professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono

definiti, in via provvisoria, i criteri di raccordo ed armonizzazione con la disciplina

contrattuale ai fini dell'inquadramento in profili professionali amministrativi, nonché, con le modalità di

cui al comma 2, gli appositi percorsi formativi finalizzati alla riconversione professionale del personale interessato. Con gli strumenti di cui al comma 1 vengono disciplinati gli aspetti relativi al trattamento giuridico

ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica è istituita la banca dati informatica finalizzata all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità, prevista dall'articolo 9, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.
6. La predetta banca dati costituisce base dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art.

(Lavoro straordinario)

1. In coerenza con i processi di razionalizzazione amministrativa e di riallocazione delle risorse umane avviati ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le Amministrazioni Statali, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvedono, sulla base delle specifiche esigenze, da valutare in contrattazione integrativa e finanziate nell'ambito dei fondi unici di amministrazione, all'attuazione delle tipologie di orario di lavoro previste dalle vigenti norme contrattuali, comprese le forme di lavoro a distanza, al fine di contenere il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario.

2. In ogni caso, a decorrere dall'anno 2008, per le Amministrazioni di cui al1 comma 1 la spesa per prestazioni di lavoro straordinario va contenuta entro il limite del novanta per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l'anno finanziario 2007.

3. Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

4. Le disposizioni di cui ai comma 1 e 2, si applicano anche ai Corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze Armate e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Le eventuali ed indilazionabili esigenze di servizio non fronteggiabili sulla base delle risorse disponibili per il lavoro straordinario o attraverso una diversa articolazione dei servizi e del regime orario e delle turnazioni vanno fronteggiate nell'ambito delle risorse assegnate agli appositi fondi per l'incentivazione del personale, previsti dai provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali o di concertazione. Ai predetti fini si provvede al maggiore utilizzo e all'apposita finalizzazione degli istituti retributivi già stabiliti dalla contrattazione decentrata per fronteggiare esigenze che richiedono il prolungato impegno nelle attività istituzionali. Sono fatte salve le risorse di cui all'art....

Art.

(Integrazione risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007

e risorse rinnovi contrattuali biennio 2008-2009)

1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall'articolo 1, comma 546, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a carico del bilancio statale sono incrementate per l'anno 2008 di 1.081 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2009 di 220 milioni di euro.

2. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, per il personale docente del comparto Scuola è stanziata, a decorrere dall'anno 2008, la somma di 210 milioni di euro da utilizzare per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera docente.

3. Per le finalità indicate al comma 1, le risorse previste dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l'anno 2008 di 338 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2009 di 105 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 181 milioni di euro e di 80 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo sono stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 150 milioni di euro da destinare al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, e della difesa nazionale da utilizzare anche per interventi in materia di buoni pasto e per l'adeguamento delle tariffe orarie del lavoro straordinario, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995.

4. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 1, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri di personale sono esclusi, per l'anno 2008, dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità.

5. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 1, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 661 milioni di euro per l'anno 2008 e di 398 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
6. Per le amministrazioni pubbliche non statali diverse da quelle indicate ai commi 4 e 5, in deroga all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 1, i corrispondenti maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2006-2007 sono posti a carico del bilancio dello Stato, per un importo complessivo di 272 milioni di euro per l'anno 2008 e di 58 milioni di euro a decorrere dal 2009, di cui, rispettivamente XXX milioni di euro e XX milioni di euro per le università ricompresi nel fondo di cui all'articolo XX (riferimento a norma relativa a specifico Fondo per incrementi retributivi del personale di ruolo delle università).

7. Le somme indicate ai commi 1, 2, 3 e 6 comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h) della legge 5 agosto 1978, n. 468.

8. Al fine di contenere la dinamica dei redditi da lavoro dipendente nei limiti delle compatibilità finanziarie fissate per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quantificazione delle risorse contrattuali, i comitati di settore si attengono, quale limite massimo di crescita retributiva complessiva, ai criteri e parametri, anche metodologici, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. A tal fine, i Comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

9. Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale, sono quantificati complessivamente in 240 milioni di euro per l'anno 2008 e in 355 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

10. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 117 milioni di euro per l'anno 2008 e in 229 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 78 e 116 milioni di euro per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

11. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

12. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle

amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. A tal fine, i Comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE

CAPO I

ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ART.

(Pubblicità delle consulenze delle amministrazioni pubbliche)

I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.

Art.

(Misure di rafforzamento della presenza italiana presso le istituzioni europee)

1. Al fine di promuovere lo scambio di esperienze tra la pubblica amministrazione italiana e le istituzioni comunitarie, anche nella fase di accesso agli uffici delle stesse, sono organizzati, con modalità da stabilirsi con successivo decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le politiche europee d'intesa con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, seminari per la formazione specifica in materie

comunitarie, diretti a cittadini italiani vincitori di concorsi banditi dalle istituzioni comunitarie.

2. Il Ministro delle riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro delle politiche europee e con il Ministro degli affari esteri, provvede ad attivare fino ad un massimo di 50 tirocini per ciascun anno, finalizzati all'inserimento dei soggetti di cui al comma 1, presso le singole istituzioni comunitarie o presso uffici delle pubbliche amministrazioni italiane, anche delle Regioni e degli Enti locali, preposti alla cura dei rapporti istituzionali con i servizi della Commissione europea e del Consiglio dell'Unione europea.
3. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari ad euro trecentoquarantamila, per ciascuno degli anni 2008 e 2009 è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art.

(Attività di informazione e documentazione sull'Unione Europea)

1. A seguito delle decisioni della Commissione europea C (2005) 4477 del 28 novembre 2005 e C (2007) 287 del 6 febbraio 2007 di non rinnovare la sua partecipazione al Centro nazionale di informazione e documentazione europea - Gruppo europeo d'interesse economico, la legge 23 giugno 2000, n. 178, recante "istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea", e successive modifiche, è abrogata a far tempo dal 1° gennaio 2008.
2. Al fine di continuare ad assicurare l'impegno dello Stato italiano nelle attività di informazione e documentazione europea e di garantirne la più ampia diffusione nel rispetto del principio di trasparenza, il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie provvede, in collaborazione con il Parlamento europeo e la Commissione europea, anche attraverso convenzioni con soggetti esterni all'amministrazione, alla realizzazione di programmi di diffusione dell'informazione e della documentazione sul processo di integrazione e sulle politiche europee.
3. Il Ministro per le politiche europee presenta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti per gli affari comunitari una relazione sulla realizzazione di detti programmi.
4. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo si provvede, nel limite massimo annuo di 750.000 euro a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dell' autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 23 giugno 2000, n. 178.

Art.

(Disposizioni per il potenziamento dei controlli, per il funzionamento della Corte

Dei Conti nonché di disposizioni in materia di incarichi e consulenze)

1. Ai fini di coordinamento del sistema di finanza pubblica, di razionalizzazione della spesa pubblica, di vigilanza sulle entrate e di potenziamento del controllo svolto dalla Corte dei conti, l'Amministrazione che ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adotta, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alla Presidenza delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Presidenza della Corte dei conti.
2. Avverso gli atti conclusivi di controlli su gestioni che accertino il mancato raggiungimento di obiettivi o l'inefficienza dell'attività amministrativa svolta,

L'Amministrazione competente può produrre ricorso ad un apposito collegio delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, che giudica in via esclusiva sulla fondatezza degli esiti e sulle risultanze del controllo. Analogamente è dato ricorso ad ogni Ente o Amministrazione che avrebbe tratto beneficio dal positivo esplicarsi dell'attività sottoposta al controllo nonché ad ogni contribuente che dimostri altresì, quale ulteriore condizione di procedibilità, di avere adempiuto negli ultimi tre anni ai propri obblighi fiscali. L'Amministrazione ha obbligo di conformarsi alla decisione delle Sezioni Riunite.

3. L'art. 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si interpreta nel senso che la facoltà della Corte ed il corrispondente obbligo dell'Amministrazione previsti dal primo e secondo periodo di tale comma sussistono anche nella fase preparatoria dei programmi dell'attività di controllo.
4. Le Autorità indipendenti e gli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza sull'attività amministrativa di enti pubblici, amministrazioni o società a prevalente capitale pubblico trasmettono tempestivamente, di norma per via telematica, copia integrale dei propri atti conclusivi di controllo al Presidente della Corte dei conti, per eventuale programmazione di attività di controllo con esito di referto al Parlamento e al Governo, in attuazione dell'articolo 100 della Costituzione, ai fini di coordinamento del sistema di finanza pubblica.
5. Al fine di garantire l'effettiva indipendenza della Corte le somme occorrenti per il funzionamento e per l'esercizio delle sue funzioni, ivi comprese le spese per incarichi temporanei ad esperti esterni, gravano su appositi fondi dei bilanci delle Camere in misura paritaria. Continuano a gravare su un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze le somme relative alle spese obbligatorie e d'ordine, fermo restando l'attuale regime giuridico fino alla completa attuazione della norma di cui al periodo precedente. La Corte rende annualmente il conto consuntivo del proprio bilancio al Parlamento, che ha competenza esclusiva per il controllo sulla Corte stessa.
6. Gli atti delle Amministrazioni dello Stato, comportanti spese ai sensi dell'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono trasmessi alla Corte dei conti per il controllo di legittimità, ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Gli stessi atti sono efficaci dalla data della loro emanazione mentre i relativi provvedimenti di liquidazione e pagamento delle spese non possono avere corso qualora la Corte ricusi il visto sull'atto di conferimento dell'incarico. In tal

caso l'amministrazione, a fronte dell'eventuale avvenuto svolgimento dell'opera professionale, procede al riconoscimento del debito, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Presidente della sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato accerta, prima della registrazione o della ricusazione del visto, l'avvenuta pubblicazione dell'incarico sul sito web dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Le disposizioni del precedente comma costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
8. All'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole da "pubblicano" a "erogato" sono sostituite dalle seguenti:

"sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. "

9. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 18 agosto 2007, n. 267.

10. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2007, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi predetti individuato in termini percentuali delle spese correnti di bilancio per beni e servizi. L'affidamento di incarichi e consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
11. Le disposizioni regolamentari di cui al comma precedente sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti che, entro 30 giorni dalla ricezione, esprime parere obbligatorio ma non vincolante sulla legittimità e sulla compatibilità finanziaria delle stesse.

Art.

(Compensi ai commissari straordinari di Governo)

1. I compensi dei commissari straordinari di Governo, di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridotti del 20 per cento dal 1° gennaio 2008.

CAPO II

RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI

Art.

(Patto di stabilità interno degli enti locali)

Per gli anni 2008-2010 le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno degli enti locali di cui ai commi da 676 a 693 della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 sono modificate e integrate come segue:

1) al comma 676 le parole "per il triennio 2007-2009" sono sostituite con le parole "per gli anni 2007-2010" e al comma 677 le parole "2007, 2008 e 2009" sono sostituite dalle parole "2007, 2008, 2009 e 2010"

2) dopo il comma 678 è aggiunto il seguente comma:

"678-bis. Per l'anno 2010 si applicano i coefficienti stabiliti per l'anno 2009 ai sensi del comma 678, fermi restando i dati triennali originariamente assunti ai fini della quantificazione della manovra."

3) dopo il comma 679 è aggiunto il seguente comma:

"679-bis. Per gli anni 2008-2010 il concorso alla manovra delle province e dei comuni, determinato ai sensi dei commi 678 e 679, che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del saldo di cassa, calcolata ai sensi del comma 680, è pari a zero. Conseguentemente, gli obiettivi programmatici di cui al comma 681 sono pari al corrispondente saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti."

4) il comma 681 è sostituito dal seguente:

"681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno gli enti devono conseguire un saldo finanziario in termini di cassa e di competenza, per l'esercizio 2007, e di sola competenza mista, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, pari al corrispondente saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera e), ovvero dei commi 679 e 679-bis. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno."

5) dopo il comma 681 è aggiunto il seguente:

"68 I-bis. Per gli enti di cui al comma 679-bis che presentano, nel triennio 2003-2005, un valore medio delle entrate in conto capitale derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare - non destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata dei prestiti - superiore al 15 per cento della media delle entrate finali, al netto delle riscossioni di crediti, gli obiettivi programmatici per gli anni 2008-2010 sono ridotti di un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei proventi in eccesso al predetto limite del 15 per cento e quello del contributo annuo determinato ai sensi dei commi 678 e 679 a condizione che tale differenza sia positiva. In caso di differenza pari a zero o negativa gli obiettivi programmatici restano determinati in misura pari al saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista."

6) al comma 683, al primo periodo, le parole "Ai fini del comma 686, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa," sono sostituite dalle parole "Ai fini del comma 686, il saldo finanziario e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, per l'anno 2007, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa e, per gli anni 2008, 2009 e 2010, per la sola gestione di competenza mista,"

7) Il comma 684 è sostituito dal seguente:

"684. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato, a decorrere dall'anno 2008, iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

8) Il comma 685 è sostituito dal seguente:

"685. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 678, 679, 679-bis e 681-bis. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 688, secondo le indicazioni di cui allo stesso decreto, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno."

9) dopo il comma 685 è aggiunto il seguente:

"685-bis. Al fine di attivare, con la partecipazione delle Associazioni degli enti locali, un nuovo sistema di acquisizione di dati riguardanti la competenza finanziaria dei bilanci degli enti locali che si affianca al SIOPE - Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici - con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Ministro per gli Affari regionali e le

autonomie locali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i contenuti e le modalità per monitorare, in corso d'anno, gli accertamenti e gli impegni assunti, secondo aggregazioni e scansioni temporali adeguate alle esigenze della finanza pubblica. La concreta

realizzazione del sistema è effettuata previa quantificazione dei costi e individuazione della relativa copertura finanziaria."

10) al comma 686 è aggiunto il seguente periodo: "La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilità interno."

11) dopo il comma 686 è aggiunto il seguente:

"686-bis. Qualora si registrino prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali non coerenti con l'andamento dei prelevamenti registrati negli ultimi cinque anni e con gli obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti."

12) dopo il comma 690 è aggiunto il seguente:

"690-bis. Al fine di individuare un meccanismo di riequilibrio del comparto degli enti locali in merito allo stock di debito e alla sua sostenibilità è istituita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, una commissione, senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica, composta da rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'interno, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, dell'ISTAT, della Banca d'Italia, dell'UPI, dell'ANCI e dell'UNCEM".

Art.

Scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio

1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate per l'anno 2008, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma I-bis, del decreto legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 2005, n. 26.

Art.

Riconferma trasferimenti erariali per l'anno 2008

I trasferimenti erariali per l'anno 2008 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 696, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art

(Razionalizzazione e contenimento dei costi dell'esercizio associato delle funzioni comunali)

1. L' articolo 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. Le comunità montane sono unioni di comuni, anche appartenenti a province diverse, costituite per la valorizzazione delle zone montane, per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo

composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti.

3. La Regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità montana avviene con provvedimento del Presidente della regione, tra non meno di tre comuni situati per almeno l'ottanta per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero tra non meno di tre comuni situati per almeno il cinquanta per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di cinquecento metri. Nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine ed il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di seicento metri. Non possono far parte delle comunità montane i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti.
4. I criteri di cui al comma 3 valgono ai fini della costituzione delle comunità montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dell'Interno e dell'Economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri generali per l'individuazione dei tenitori da considerare montani.

5. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare:

- a. le modalità di approvazione dello statuto;
- b. le procedure di concertazione;

c) la disciplina dei piani zionali e dei programmi annuali;

d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;

e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide

con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità montana.

7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza

delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.

8. Ove in luogo di una preesistente comunità montana vengano costituite più

comunità montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall' articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni."

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge i comuni che non rispondono alle caratteristiche previste dal comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal precedente comma, cessano di appartenere alla comunità montana. Alla medesima data sono soppresse le comunità montane che, anche in conseguenza di quanto disposto nel periodo precedente, risultano costituite da meno di tre comuni. I poteri degli organi delle comunità montane soppresse sono prorogati per sessanta giorni, ai soli fini di assumere le determinazioni inerenti la ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e le altre determinazioni conseguenti alla soppressione, senza corresponsione di indennità. Decorso il predetto termine, le determinazioni sono assunte dal Presidente della regione, sentiti i comuni interessati. I comuni che la componevano succedono ad ogni effetto, anche processuale, alla comunità montana soppressa, nel rispetto dei principi di solidarietà attiva e passiva per quanto concerne i rapporti obbligatoli. Negli altri casi, sempre con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei componenti degli organi della comunità montana si riduce in modo corrispondente al numero dei comuni che cessano di farne parte.
3. Le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni normative, sulla base di accordi stipulati nei consigli delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti, al fine di ridurre i componenti degli organi rappresentativi ed esecutivi delle comunità montane e delle unioni dei comuni in misura non inferiore alla metà ed entro i successivi tre mesi provvedono ad adeguare la propria legislazione ai principi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dall'articolo 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente articolo.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali coordina, in sede di Conferenza unificata, una verifica sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, comunicandone gli esiti al Parlamento con una relazione.

5. A decorrere dall'anno 2008 i trasferimenti ordinari a favore delle comunità montane - a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 - sono ridotti di euro 66.800.000 annui da ripartire con criterio proporzionale.

Art. x

(Eliminazione dei consigli circoscrizionali nei Comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 le parole: "100.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti:

"250.000 abitanti";

b) al comma 3 le parole: "30.000 abitanti e i 100.000" sono sostituite dalle seguenti:

100.000 e i 250.000";

c) al comma 5 la parola: "300.000" è sostituita dalla seguente: "250.000".

Art. y

(Riduzione del numero dei consiglieri comunali e provinciali e degli assessori

Comunali e provinciali)

1. L'articolo 37 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 37. (Composizione dei consigli). - 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

- a. da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
- b. da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

- d. da 32 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

- d. da 24 membri nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e. da 22 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

h) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

i) da 10 membri negli altri comuni.

2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

- a. da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
- b. da 28 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

c) da 24 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000

abitanti;

d) da 20 membri nelle altre province.

3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.

4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale."

2. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la parola: "sedici" è sostituita dalla seguente: "dodici".

Art. (Norma transitoria)

- 1. Gli articoli x e y del presente Capo si applicano a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo di ciascun consiglio comunale e provinciale, successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni locali adeguano gli importi dei gettoni di presenza di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al limite massimo previsto dal decreto di cui al comma 8 del medesimo articolo 82, se allo stesso superiori.

Art.

(Norma transitoria)

1. Gli articoli x e y del presente Capo si applicano a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo di ciascun consiglio comunale e provinciale, successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni locali adeguano gli importi dei gettoni di presenta di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al limite massimo previsto dal decreto di cui al comma 8 del medesimo articolo 82, se allo stesso superiori.

Art.

(eliminazione dell'indennità di missione per gli amministratori locali)

1. L'articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 84. - (Rimborso spese di viaggio) - 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate."

Art.

(Fondo nazionale per la montagna e Fondo di sviluppo delle isole minori)

1. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione finanziaria pari a 34 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Il

Fondo finanzia interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone, oltre a misure dirette a favorire le imprese insulari in modo che le stesse possano essere ugualmente competitive. All'erogazione del fondo si provvede sulla base del Documento triennale unico di programmazione isole minori (DUPIM), elaborato dall'Associazione nazionale isole minori (ANCIM), nel quale sono indicati i singoli interventi e le relative quantificazioni, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 _____

Art.

(Disposizioni a favore delle minoranze slovene nonché a favore delle minoranze
linguistiche storiche)

1. Per le finalità previste dall'articolo 10 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 è autorizzata la spesa annua, per un quinquennio, di euro 66.200,00, a decorrere dall'anno 2008.
2. A decorrere dal 2008 l'autorizzazione della spesa per il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche, istituito dall'articolo 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 è di euro 6.000.000,00. A decorrere dalla stessa data il limite dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 15 della stessa legge è di euro 5.000.000.

Art.

(Attuazione dei Piani di rientro)

1. In attuazione degli accordi sottoscritti tra lo Stato e le Regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con i quali le regioni interessate si obbligano al risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari regionali, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti:

- a. lo Stato è autorizzato ad anticipare alle predette Regioni, nei limiti di un ammontare complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005, determinato in base ai procedimenti indicati nei singoli Piani e comunque al netto delle somme già erogate a titolo di ripiano disavanzi;
- b. le regioni interessate, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato di cui al punto a), sono tenute a restituire, in un periodo non superiore a trenta anni, le risorse ricevute. Gli importi così determinati sono acquisiti in appositi capitoli del bilancio dello Stato.

2. All'erogazione delle somme di cui al comma 1, da accreditarsi su appositi conti correnti intestati alle regioni interessate, lo Stato procede, anche in tranches successive, a seguito del riaccertamento definitivo e completo del debito da parte delle regioni interessate, con il supporto dell'advisor contabile, come previsto nei singoli Piani di rientro, e della sottoscrizione di appositi contratti, che individuano le condizioni per la restituzione, da stipularsi fra il Ministero dell'economia e delle finanze e ciascuna regione. All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti pregressi per l'importo corrispondente e trasmettono tempestivamente la relativa documentazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute.

3. In presenza della sottoscrizione dell'Accordo con lo Stato per il rientro dai deficit sanitari, ai sensi dell'articolo 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alle regioni interessate che non hanno rispettato il patto di stabilità interno in uno degli anni precedenti il 2007 spetta l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato previsto per l'anno di riferimento dalla legislazione vigente, nei termini stabiliti dal relativo Piano.

CAPO III

L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO

Art.....

(Disposizioni in materia di organici e di personale utilizzato dagli uffici locali all'estero)

1. In coerenza con il processo di revisione organizzativa di cui all'articolo 1, comma 404, lettera g, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze emana, entro il mese di giugno 2008, un decreto ricognitivo individuando le tipologie professionali connesse con lo svolgimento dell'azione degli Uffici all'estero, con l'obiettivo di razionalizzare la spesa destinata alle relative funzioni e di ridurre quella relativa all'utilizzazione degli esperti di cui all'articolo 168 del D.P.R. n. 18 del 1967.
2. Il contingente di cui all'articolo 152 del D.P.R. n. 18 del 1967 e successive modificazioni viene conseguentemente adeguato con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Quota parte delle risorse derivanti dalle iniziative di cui ai commi precedenti, previa verifica ed accertamento, è destinata ad alimentare, nel limite di 5 milioni per l'anno 2008 e nel limite di 7,5 milioni a decorrere dall'anno 2009, il fondo di cui all'articolo 3, comma 39 della legge n. 350 del 2003, che per l'anno 2008 è integrato di 45 milioni di euro, e a decorrere dall'anno 2009 è integrato di 42,5 milioni di euro.

4. Nel medesimo fondo confluiscono, altresì, le entrate accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 568 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel maggior limite di 40 milioni di euro, nonché quota parte delle dotazioni delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da porre a disposizione degli uffici all'estero.

5. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri, è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Per il perseguimento delle finalità istituzionali e per assicurare il proprio funzionamento, le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari di 1° categoria sono dotati di autonomia gestionale e finanziaria.
7. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità applicative della disposizione di cui al comma 4.

CAPO V

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Art.

(Professionalizzazione delle Forze Armate)

1. L'Amministrazione della Difesa, in coerenza con il processo di riorganizzazione previsto dalla legislazione vigente, da attuare attraverso una politica di revisione delle strutture e delle attività, nonché mediante l'impiego in mansioni direttamente operative del personale utilizzato per compiti strumentali, ridefinisce i compiti operativi e le proprie funzioni sulla base dei livelli di forza compatibili con le risorse finanziarie disponibili, come rideterminate per effetto delle disposizioni di cui al comma 2.
2. All'articolo 1, comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole "sono ridotti del 15 per cento in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2007", sono sostituite dalle seguenti "sono ridotti del 15 per cento per l'anno 2007 e del 25 per cento in ragione d'anno a decorrere dal 2008" .

CAPO VI

GIUSTIZIA

Art.

(Sistema unico delle intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica)

Il Ministero della giustizia provvede entro il 31 gennaio 2008 all'avvio della realizzazione di un Sistema unico nazionale delle intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica disposte o autorizzate dall'autorità giudiziaria.

U Ministero della giustizia, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, procede alla rilevazione periodica dei costi derivanti dalle attività di intercettazione di cui al comma precedente.

CAPO VII

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Art.

Recupero ai compiti di istituto del personale appartenente alle Forze di polizia e al

Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. A decorrere dal 1° febbraio 2008, il trattamento economico fondamentale ed accessorio attinente alla posizione di comando del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è posto a carico delle Amministrazioni utilizzatoci dello stesso. Resta fermo il divieto di cumulabilità previsto dall'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 .

Art

(Sicurezza della navigazione)

1. Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro iscritta nel Fondo di cui all' articolo 1, comma 1331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da ripartire, per le esigenze di funzionamento e per l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, con decreto del Ministro dei trasporti, da comunicare anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio." 2. Al fine di sviluppare la componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008, 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

CAPO IX

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Art.

(Recupero aiuti di stato illegittimi in materia di pesca)

1. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione europea del 28 luglio 1999, nonché di quelli erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 3.1 maggio 1995, n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione europea del 25 novembre 1999, è fissato in quattordici rate annuali, fino alla concorrenza del

complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e degli interessi legali maturati. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti suddetti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme.

Art.

(Estensione dell'operatività del Fondo per le vittime del mare)

1. Il fondo di cui all'articolo 5, comma I-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.

2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, provvede a liquidare le richieste di indennizzo relative agli eventi verificatisi nel triennio 2002-2004, relativamente alle istanze presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della somma di 500.000 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 10 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

CAPO X

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Art.

(Fonti energetiche rinnovabili)

1. Ai fini della piena attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001, con particolare riferimento all'articolo 2 della direttiva medesima, i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi.

2. La procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi di cui al comma 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio, e, in via prioritaria, per quelli in costruzione, è completata dal Ministro per lo sviluppo economico, sentite le Commissioni Parlamentari competenti, inderogabilmente entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

CAPO XI

COMPETITIVITA E SVILUPPO DELLE IMPRESE

Art.

(Partecipazione a programmi europei aeronautici ad elevato contenuto tecnologico

e i interventi nel settore aeronautico)

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono autorizzati contributi quindicennali rispettivamente di 40 milioni di euro per l'anno 2008, di 50 milioni di euro per l'anno 2009 e di 50 milioni di euro per l'anno 2010, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80."

2. Per le finalità di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, è autorizzata la spesa di euro 318 milioni per l'anno 2008, di euro 468 milioni per l'anno 2009, di euro 918 milioni per l'anno 2010 e 1.100 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

CAPO XIII

DIRITTO ALLA MOBILITA'

Art.

(Interventi a favore dell'industria cantieristica e delle imprese armatoriali)

1. Per il completamento degli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 28 dicembre 1999, n. 522 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2008 e di 14 milioni di euro per l'anno 2009.
2. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88 è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2008, 21 milioni di euro per l'anno 2009 e 25 milioni di euro per l'anno 2010.
3. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, è integrato di 4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro per l'anno 2009.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, è istituito, presso il Ministero dei trasporti, un Fondo destinato a interventi volti a migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni in atmosfera delle navi passeggeri in navigazione e in porto oltre quanto previsto dalla normativa vigente. La dotazione iniziale di tale Fondo è pari a 1 milione di euro per l'anno 2008 ed a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
5. Il Fondo ha la funzione di provvedere alla erogazione di un contributo per attività di ricerca e definizione degli opportuni standard di efficienza energetica e ambientale alla luce delle tecnologie innovative disponibili, per l'individuazione dei colli di bottiglia burocratici, logistici e organizzativi che riducono l'efficienza energetica e incrementano le emissioni del trasporto marittimo, per campagne informative sul trasporto marittimo sostenibile, sulle opportunità tecnologiche praticabili e sulle migliori pratiche riguardanti soluzioni già attuate, nonché per favorire gli investimenti e compensare i maggiori oneri operativi derivanti da interventi strutturali e impiantistici, componenti e sistemi, ivi inclusi i sistemi di gestione e controllo, i trattamenti autoleviganti e antivegetativi di carena che consentono una maggior efficienza energetica della nave in rapporto alla sua capacità di trasporto e/o la riduzione delle emissioni in atmosfera, in navigazione e in porto, oltre quanto previsto dalla vigente normativa internazionale e comunitaria
6. Il Ministro dei trasporti, di intesa col Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, stabilisce, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli indici e gli standard energetici e ambientali necessari per soddisfare le finalità di cui al comma 2, ivi incluse le modalità di verifica e certificazione da parte dell' Ente Tecnico, da definirsi in coerenza con la normativa internazionale e comunitaria, graduando la decorrenza del beneficio e l'entità del medesimo in funzione dei miglioramenti di efficienza energetica e ambientale ottenuti con gli interventi adottati.
7. Il Ministro dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia "e delle finanze, determina, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità con la normativa

comunitaria in materia, i criteri di attribuzione dei benefici di cui al presente articolo, nei limiti delle disponibilità di cui comma 1. Il contributo non può superare il 30% degli investimenti ammissibili per il raggiungimento degli standard ambientali ed il 40% degli investimenti ammissibili per il raggiungimento degli standard energetici, con l'eccezione delle attività per studi, ricerche e campagne informative, nonché per gli impianti terra-nave dedicati alla fornitura e all'utilizzo della corrente di terra, per le quali viene riconosciuto fino al 100% dei costi di investimento e dei costi operativi.

8. Il Ministero dei Trasporti promuove la realizzazione di accordi con le Autorità Portuali e i fornitori di energia elettrica per l'approvvigionamento di elettricità alle navi a prezzi convenzionati e compatibili con le attuali modalità di approvvigionamento in porto.

9. All'articolo 155, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel primo periodo le parole: "in traffico internazionale"

sono soppresse

10. All' articolo 56, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica. 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole "relative alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b)" sono aggiunte le parole "e quelle del capo VI".

11. Le disposizioni di cui all'articolo 102, commi 1, 2, 3, e 7 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, non si applicano ai beni mobili registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali in un "periodo non inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richieda un equipaggio di almeno sei persone, qualora siano concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto, da un Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) o da una società per azioni o a responsabilità limitata per le quali sia stata esercitata l'opzione prevista dall'art 115, comma 4, DPR 22 dicembre 1986, n. 917, ad un'impresa che, autorizzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, li destini all'esercizio della propria attività abituale.

12. Le quote di ammortamento sono deducibili dal reddito del concedente in misura non superiore al 35 per cento del costo in ciascun periodo di imposta e, anteriormente alla entrata in funzione del bene, in misura comunque non superiore all'ammontare dei corrispettivi pagati in ciascun esercizio al costruttore. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono adottate le disposizioni applicative del comma 4.

13. Le autorizzazioni di cui al comma 4 sono concesse, previa acquisizione della compatibilità con la disciplina comunitaria, in modo che il beneficio fiscale complessivo da esse derivanti non superi la somma di 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

Art.

(Interventi per la promozione della sicurezza stradale e ferroviaria)

1. Al fine di implementare le azioni tese ad accrescere la sicurezza stradale e dare attuazione alle azioni previste dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale mediante azioni mirate e sinergiche volte a rafforzare i controlli su strada anche attraverso l'implementazione di idonee attrezzature tecniche funzionali all'aumento dei controlli stradali; intensificare l'attività ispettiva e le verifiche previste dal Codice della Strada; dotare gli uffici ed il personale Preposto ad attività di sicurezza stradale degli opportuni strumenti per l'esercizio delle attività istituzionali, ivi compresa la formazione è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2008, 30 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010, 49 milioni di euro per l'anno 2011, 56 milioni di euro per l'anno 2012 e 4 milioni di euro per l'anno 2013. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate per il ricondizionamento di impianti, tecnologie e strutture del Centro Sperimentale Impianti a Fune di Montecompatri, al fine di garantirne l'operatività o in via subordinata l'affidamento a soggetti esterni adeguatamente qualificati, nel limite massimo di 2 milioni di euro.

2. Per garantire il funzionamento della Cassa di previdenza e assistenza per i dipendenti dell'ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzata la spesa di Euro 3.000.000,00 per l'anno 2008.

3. Per il proseguimento degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1038, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 15 milioni di euro per l'anno 2010. 4. Il capitale sociale delle Ferrovie della Calabria Srl, delle ferrovie Appulo Lucane Srl, delle ferrovie del Sud-Est Srl è aumentato nel 2008 rispettivamente di 10 milioni di euro per una spesa complessiva di 30 milioni di euro.

Art.

(Riduzioni di spesa settore dei trasporti)

1. Le annualità relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono ridotte di 56.368.535 per ciascuno degli anni dal 2008 al 2012, e di 4.722.845 per il 2013.

2. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e successive modificazioni, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'ammontare di euro 113.077.881,25 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2008 al 2012.

3. Gli oneri previsti dalla tabella E, allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, sono ridotti di 5 milioni di euro per il 2008, 7 milioni per il 2009 e 10 milioni per il 2010.
4. È abrogato l'articolo 145, comma 40 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 14 marzo 2001, n. 51, è ridotta della somma di 713 mila euro a decorrere dal 2008.

Art.

(Incentivi per l'utilizzo delle autostrade del mare - Ecobonus)

1. Al fine di consentire la piena operatività degli incentivi alle imprese di autotrasporto, di cui alla legge 22 novembre 2002, n. 265 ed il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, volti a spostare quote rilevanti di traffico pesante dalla modalità stradale a quella marittima, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

L'autorizzazione di spesa di cui relativa al limite di impegno quindicennale disposto dall'articolo 3, comma I-ter, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è soppressa.

Art.

(Interventi per il trasferimento modale e il miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina)

1. Per interventi necessari a fronteggiare i problemi di mobilità e sicurezza derivanti dai programmati lavori di ammodernamento dell'autostrada A3 nel tratto Gioia Tauro - Reggio Calabria e per migliorare la qualità del servizio di trasporto e di sicurezza nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2008, 42 milioni di euro per l'anno 2009 e 37 milioni di euro per l'anno 2010.

2. La programmazione degli interventi e la ripartizione delle relative risorse sono approvate con uno o più decreti del Ministro dei trasporti.
3. A valere sulle risorse assegnate dal Ministero dei trasporti all'ENAC, ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono individuate con decreto del Ministro dei trasporti le risorse necessarie per il potenziamento e la sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria, nonché per gli interventi di continuità territoriale da e per tale aeroporto e per l'adeguamento del servizio cargo da e per l'aeroporto di Catania.

Art.

(Sviluppo della logistica e della intermodalità nel trasporto)

1. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, prosegue per un ulteriore biennio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 2004 n. 315 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005 n. 21, nonché al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, e al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2005, n. 167 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziata per il triennio 2004-2006 effettivamente disponibili rivenienti dalle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 38 della citata legge n. 166 del 2002.
2. Con Decreto del Ministro dei trasporti sono definite condizioni e modalità operative per l'attuazione di quanto previsto al comma 1. Dalla data di entrata in vigore del Decreto del Ministro dei trasporti di cui al presente comma decorre il biennio di attuazione delle misure di cui al medesimo comma 1.
3. Le somme del fondo istituito dal comma 6 dell'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che residuano dall'attuazione, nel triennio 2004-2006, delle misure di cui al medesimo articolo sono utilizzate ai fini di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
4. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, prosegue per un ulteriore triennio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 2004 n. 315 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005 n. 21, nonché agli articoli 14 e 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004 n. 340 per quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.
5. Il triennio di cui al precedente comma 1 decorre dalla data di sottoscrizione degli accordi di programma di cui all'articolo 38, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
6. Per l'attuazione di quanto disposto al precedente comma 1, sul "Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti" di cui al comma 6 dell'articolo 38 della legge 1° agosto 2002 n. 166, istituito sullo stato di previsione del Ministero dei trasporti, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
7. Per il completamento ed implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale, è autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per il 2009 e 10 milioni di euro per il 2010
8. -H contributo, previsto all'art. 1 comma 1044 della legge 27/12/2006 n. 296 dovrà essere utilizzato, prioritariamente, ai fini della riduzione del cofinanziamento nel limite del 35% del contributo statale previsto dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 18T del 20/6/2005 e dalla

conseguente convenzione in essere tra il Ministero dei Trasporti e la UIRnet S.p.A, stipulata in data 21 dicembre 2006.

Art.

(Interventi per la sicurezza)

1.

Art.

(Interventi per l'hub portuale di Gioia Tauro)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1003, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2011, per lo sviluppo dell'hub portuale di Gioia Tauro e della relativa filiera logistica, ivi compresi i servizi di trasporto ferroviario di supporto.

CAPO XIV

INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA

Art.

Modifiche all'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1. All'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole " 20 miliardi di euro" sono sostituite dalle parole " 23 miliardi di euro".
2. All'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo periodo le parole "realizzazione di strutture residenziali

dedicate alle cure palliative" sono sostituite dalle seguenti parole "realizzazione di strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali nel settore delle cure palliative".

Art.

(Federalismo infrastrutturale)

1. Al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali, previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore attribuiti ad ANAS spa possono essere trasferiti con decreto del Ministro delle infrastrutture da ANAS medesima ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato dal ANAS spa e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato.

Le attività di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4-tronco Venezia-Trieste, delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova, sono trasferite, una volta completati i lavori di costruzione, ovvero scaduta la concessione assentita all'Autostrada Padova-Venezia s.p.a., ad una società per azioni costituita pariteticamente tra Anas s.p.a. e Regione del Veneto. La società, quale organismo di diritto pubblico, esercita l'attività di gestione nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ed è sottoposta al controllo diretto dei soggetti che la partecipano. I rapporti tra la società ed i soggetti pubblici soci sono regolati, oltre che dagli atti deliberativi di trasferimento delle funzioni, sulla base di apposita convenzione. La società assume direttamente gli oneri finanziari connessi al reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4-tronco Venezia-Trieste, anche subentrando nei contratti stipulati direttamente da Anas s.p.a. Alla società è fatto divieto di partecipare, sia singolarmente

sia con altri operatori economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, ovvero ad esse direttamente connesse.

CAPO XV

COMUNICAZIONI

Art.

(Modello certificato dei costi sostenuti dalle imprese)

1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini della quantificazione dei contributi previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese editrici sono tenute a presentare il modello dei costi di testata, come definito con circolare dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e reso noto sul sito internet del Dipartimento stesso, debitamente compilato e certificato dalla società di revisione incaricata della certificazione del bilancio.

Art.

(Modalità di riparto dei contributi)

In applicazione dell'articolo 1, comma 1246, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma disponibile per la liquidazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, è attribuita ai soggetti per i quali sia stata accertata la sussistenza dei requisiti necessari per l'erogazione dei contributi in quote proporzionali all'ammontare del contributo spettante a ciascuna impresa.

Art.

(Riduzioni tariffarie)

1. A decorrere dalle domande relative all'anno 2007, le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate ai consumi di energia elettrica e ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, previsti dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dagli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono rimborsate direttamente all'impresa, nella misura del 40 per cento dell'importo totale delle bollette, al netto dell'IVA.

2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, avente natura non regolamentare, sono indicate le modalità e la documentazione relative alle richieste dei rimborsi di cui al comma 1.

CAPO XVI

COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Art.

(riqualificazione della spesa promozionale)

1. Le somme disponibili sul P.U.P.B. 4.2.3.5 - Capitoli 7490, lettera f) e 7491, lettera e) dello stato di previsione della spesa del Ministero per il commercio internazionale, pari rispettivamente ad euro 12 milioni ed euro 6,6 milioni, sono versate in conto entrata per l'esercizio 2008, al fine dell'istituzione di nuova spesa per 14 milioni di euro sull'U.P.B. 4.2.3.6 - Capitolo 7480 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio internazionale per il 2008, per il potenziamento delle iniziative promozionali all'estero del sistema economico italiano; per 2,6 milioni di euro a favore del F.U.P.B. 4.1.2.1 - Capitolo

2500 per il rafforzamento del sistema camerale italiano all'estero nonché, per l'importo di 2 milioni di euro, sull'U.P.B. 4.1.10 - Capitolo 2409 per il finanziamento delle spese di personale derivante dalla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato già in essere ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 marzo 2005, n. 56.

Art.

(Norme in materia di internazionalizzazione del sistema produttivo)

Alla data di entrata in vigore della presente legge, una quota pari a duecento milioni di euro delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 2 del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modifiche e integrazioni è trasferita al Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 quali disponibilità impegnabili per le finalità dello stesso.

CAPO XVII

RICERCA E INNOVAZIONE

Art.

(disposizioni sul Centro nazionale trapianti)

1. Per consentire al Centro nazionale trapianti l'effettuazione di controlli e interventi finalizzati alla promozione e alla verifica della sicurezza della rete trapiantologica, e' autorizzata, a partire dal 2008, la spesa di euro 700.000, fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 7, della legge 1° aprile 1999, n. 91 e successive modificazioni e dall'articolo 92, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.

2. Al fine di razionalizzare i costi e ottimizzare l'impiego dei fondi di funzionamento, nonché di organizzare le risorse umane e logistiche necessarie al conseguimento degli obiettivi di sanità pubblica attribuitigli dalla legge, il Centro nazionale trapianti, istituito con legge 1 aprile 1999 n. 91, ai fini dell'esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo delle attività di donazione, prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule, fatta salva la disciplina prevista dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219, può:

- a. stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie od internazionali;
- b. stipulare, nei limiti del finanziamento costituito dai fondi istituzionali e da quelli provenienti da programmi di ricerca nazionali ed internazionali, contratti di lavoro secondo le modalità previste dalle norme vigenti nella pubblica amministrazione, ivi comprese quella dell'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, per quanto compatibile.

Art.

(Ricerca e formazione nel settore dei trasporti)

1. Al fine di promuovere la ricerca e la formazione in materia di trasporti anche mediante il ricorso alla ricerca interuniversitaria e alla formazione, prevedendo anche degli aiuti volti alla formazione in materia trasportistica in ambito internazionale, in una prospettiva multidisciplinare e multilaterale, è autorizzata la spesa di 2 milioni euro per l'anno 2008, di 5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010.

2. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13 e con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1042, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
3. Per realizzare un sistema informativo del Ministero dei Trasporti finalizzato anche ad attuare il trasferimento modale delle merci dalle strade verso le Autostrade del Mare, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

CAPO XVIII

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Art.

(Attivazione da parte del Ministro dell'Ambiente, di programmi di interventi per la tutela dal rischio idrogeologico in attuazione della pianificazione di bacino, concordati con Regioni ed Enti locali)

1. Per le finalità di difesa del suolo e per gli interventi nelle aree a rischio idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta Piani Strategici Nazionali per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei tenitori e li attua d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati ai sensi dell'articolo 16 della legge 31 luglio 2002, n. 179. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 265.000.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sulle risorse di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.

Art.

(Estensione del Piano Straordinario di Telerilevamento atto raccolta dei dati ambientali (PSTA) ed integrazione con le altre Amministrazioni centrali e periferiche)

1. Per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico e la raccolta dei dati ambientali vii Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato alla stipula di Accordi di Programma con altre amministrazioni centrali e periferiche per l'estensione del Piano Straordinario di Telerilevamento, già previsto dall'articolo 27 della Legge 31 luglio 2002, n. 179, al fine di renderlo punto di riferimento e di accesso per le cartografie e le informazioni ambientali di altre amministrazioni centrali e periferiche. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato nella misura massima di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

Art.

(Fondo per la riforestazione)

1. E' istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela dei Territorio e del Mare un fondo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la riforestazione di aree incolte e antropizzate e per la realizzazione di parchi urbani e non nei Comuni a maggiore crisi ambientale al fine di ridurre le emissioni di Co2 e di tutelare la biodiversità.

CAPO XX

INTERVENTI IN MATERIA SANITARIA

Articolo

(disposizioni dirette a garantire l'uso sicuro dei medicinali e a favorire l'utilizzazione di farmaci ancora in corso di validità)

1. In nessun caso il medico curante può prescrivere, per il trattamento di una determinata patologia, un medicinale di cui non è autorizzato il commercio quando sul proposto impiego del medicinale non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase seconda. Parimenti, è fatto divieto al medico curante di impiegare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, un medicinale industriale per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata ovvero riconosciuta agli effetti dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, qualora per tale indicazione non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazione clinica di fase seconda.
2. Ai fini delle decisioni da assumere ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, e dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, la Commissione tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco, subentrata nelle competenze della Commissione unica del farmaco, valuta, oltre ai profili di sicurezza, la presumibile efficacia del medicinale, sulla base dei dati disponibili delle sperimentazioni cliniche già concluse, almeno di fase seconda.
3. Le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, legittimamente in possesso di ospiti delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) ovvero in possesso di famiglie che hanno ricevuto assistenza domiciliare, per un loro congiunto, dall'Azienda sanitaria locale o da una organizzazione non lucrativa avente finalità di assistenza sanitaria, possono essere riutilizzate nell'ambito della stessa RSA o della stessa ASL o della stessa organizzazione non lucrativa, qualora, rispettivamente, non siano reclamate dal detentore all'atto della dimissione dalla RSA o, in caso di suo decesso, dall'erede, ovvero siano restituite dalla famiglia che ha ricevuto l'assistenza domiciliare alla ASL o all'organizzazione non lucrativa.
4. Al di fuori dei casi previsti dal comma 3, le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, ad esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperature controllate, possono essere consegnate dal detentore che non abbia più necessità di utilizzarle ad organizzazioni senza fini di lucro, riconosciute dalle Regioni e Province autonome, aventi finalità umanitarie o di assistenza sanitaria.
5. Ai fini del loro riutilizzo, le confezioni di medicinali di cui ai commi 3 e 4 sono prese in carico da un medico della struttura od organizzazione interessata, che provvede alla loro verifica, registrazione e custodia. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art.

(Erogazione dell'importo in materia di spesa farmaceutica)

L'adempimento ai fini dell'accesso agli importi di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con riferimento alla spesa farmaceutica registrata nell'esercizio 2007, s'intende rispettato alle seguenti condizioni:

- a. con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento, per la spesa farmaceutica convenzionata, alla verifica del conseguimento degli effetti

finanziari delle misure di contenimento della spesa farmaceutica adottate nell'anno 2007, negli importi definiti e comunicati alle regioni dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera I), per l'anno 2005, ovvero, per le regioni che hanno sottoscritto un Accordo con lo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, negli importi programmati nei piani di rientro di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico. La verifica del conseguimento degli effetti finanziari delle misure adottate dalle regioni è effettuata dal predetto Tavolo di verifica degli adempimenti, che si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia italiana del farmaco;

- b. con riferimento al superamento della soglia del 3 cento per la spesa farmaceutica non convenzionata, alla verifica dell'idoneità e della congruità del processo attuativo dei Piani di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera adottati dalle regioni. La predetta verifica è effettuata congiuntamente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, che si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia italiana del farmaco.

Art.

(Personale della Croce Rossa Italiana)

Al fine di assicurare l'espletamento delle attività che la Croce Rossa Italiana svolge in regime convenzionale nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati sulla base delle convenzioni, sono confermati per la durata delle convenzioni medesime. In tutti gli altri casi restano ferme le limitazioni previste dalla presente legge in materia di lavoro flessibile. Alla copertura dell'onere relativo la Croce Rossa Italiana provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art.

(vaccinazione HPV e Partecipazione dell'Italia alle iniziative AMC e MDRI)

1. A valore sulle risorse dell'apposito fondo da ripartire istituito presso lo stato di previsione del Ministero della salute ai sensi dell'articolo ... della presente legge, una quota delle medesime risorse pari a 30 milioni di euro per l'anno 2008 è destinata alla concessione, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un contributo finanziario alle regioni e alle province autonome finalizzato ad agevolare la diffusione tra le dodicenni della vaccinazione HPV basata sull'offerta attiva del vaccino.

2. Per la partecipazione dell'Italia alle iniziative Advanced Market Commitments, per accelerare la scoperta di vaccini contro lo pneumococco, e MDRI, per la cancellazione del debito dei Paesi poveri nei confronti delle Istituzioni Finanziarie Internazionali, è autorizzata la complessiva spesa di euro 2.074 milioni, di cui 40 milioni per l'anno 2008, euro 50 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2009 al 2048 ed euro 34 milioni per l'anno 2049.

CAPO XXII

ISTRUZIONE SCOLASTICA

Art.

(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)

1 . Per una maggiore qualificazione dei servizi scolastici, da realizzare anche attraverso misure di carattere strutturale, gradualmente nel triennio 2008/2010, sono adottati i seguenti interventi:

- a. a partire dall'anno scolastico 2008/09, per l'istruzione liceale, l'attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi del decreto ministeriale n. 234 del 26 giugno 2000, è subordinata alla valutazione della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali;
- b. il numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo dell'istruzione secondaria di secondo grado si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Negli istituti in cui sono presenti ordini o sezioni di diverso tipo, le classi prime si determinano separatamente per ogni ordine e tipo di sezione;

c) il primo comma, secondo periodo, dell'art. 3 della legge 20 agosto 2001 n. 333 è così modificato "Incrementi del numero delle classi, ove necessario, sono disposti dal dirigente scolastico interessato previa autorizzazione del competente direttore generale regionale, secondo i parametri di cui al D.M. 24 luglio 1998, n. 331";

d) l'assorbimento del personale di cui all'art. 1, comma 609, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è completato entro il termine dell'anno scolastico 2009/2010, e la riconversione del suddetto personale è attuata anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale, tramite corsi di specializzazione intensivi, compresi quelli di sostegno, cui è obbligatorio partecipare.

2. Le economie di spesa di cui all'art. 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da conseguirsi ai sensi dei commi da 605 a 619 del medesimo articolo, nonché quelle derivanti dagli interventi di cui al comma 1 sono complessivamente determinate come segue: euro 535 milioni per l'anno 2008, euro 897 milioni per l'anno 2009, euro 1.218 milioni per l'anno 2010 e euro 1.432 milioni a decorrere dall'anno 2011.

3. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio relativi agli interventi di cui al comma 1, si applica la procedura prevista dall'art. 1, comma 621 lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art.

(Sperimentazione modello organizzativo per la qualità dell'istruzione e l'efficienza della spesa)

1. Con atto di indirizzo del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31 marzo 2008, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti finalità, criteri e metodi della sperimentazione di un modello organizzativo volto a innalzare la qualità del servizio di istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia della spesa. La sperimentazione riguarda gli anni scolastici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 e gli ambiti territoriali, di norma provinciali, individuati nel medesimo atto di indirizzo.
2. L'atto di indirizzo di cui al comma 1 contiene riferimenti relativi a:
 - a. tipologie degli interventi possibili per attuare il miglioramento della programmazione dell'offerta formativa, della distribuzione territoriale della rete scolastica, dell'organizzazione del servizio delle singole istituzioni scolastiche, ivi compresi gli eventuali interventi infrastrutturali e quelli relativi alla formazione e alla organizzazione delle classi, anche in deroga ai parametri previsti dal decreto ministeriale del 24 luglio 1998 n. 331;

- b. modalità con cui realizzare il coordinamento con le Regioni, gli enti locali e le istituzioni scolastiche competenti per i suddetti interventi;

e) obiettivi di miglioramento della qualità del servizio e di maggiore efficienza

in termini di rapporto insegnanti/studenti;

d) elementi informativi dettagliati relativi alle previsioni demografiche e alla popolazione scolastica effettiva necessari per predisporre, attuare e monitorare gli obiettivi e gli interventi di cui sopra;

- d. modalità di verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti al fine della quantificazione delle relative economie di spesa tenendo conto della dinamica effettiva della popolazione scolastica;
- e. possibili finalizzazioni delle risorse finanziarie che si rendano disponibili grazie all'aumento complessivo dell'efficienza del servizio di istruzione nell'ambito territoriale di riferimento;
- f. modalità con cui realizzare una valutazione dell'effetto degli interventi e base informativa necessaria a tale valutazione.

3. In ciascuno degli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 1, opera un organismo paritetico di coordinamento costituito da rappresentanti regionali e/o provinciali dell'Amministrazione della pubblica istruzione, delle Regioni, degli enti locali e delle istituzioni scolastiche statali, con il compito di :

a) predisporre un piano triennale territoriale che, anche sulla base degli elementi

informativi previsti dall'atto di indirizzo di cui al comma 1, definisca in termini

qualitativi e quantitativi gli obiettivi da raggiungere;

b) supportare le azioni necessarie all'attuazione del piano di cui alla lettera a), nonché proporre gli opportuni adeguamenti annuali al piano triennale stesso anche alla luce di scostamenti dalle previsioni, previa ricognizione degli

interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi.

Le proposte avanzate dall'organismo paritetico di coordinamento sono adottate,

con propri provvedimenti, dalle Amministrazioni competenti.

L'organismo paritetico di coordinamento opera senza oneri aggiuntivi a carico

della finanza pubblica.

4. I piani di cui al comma 3 sono adottati fermo restando, per la parte di competenza, quanto disposto dall'alt. 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

5. L'Ufficio scolastico regionale effettua il monitoraggio circa il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano di cui al comma 3, ne riferisce all'organismo paritetico di coordinamento e predispone una relazione contenente tutti gli elementi necessari da inviare al Ministero della pubblica istruzione al fine di effettuare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la verifica delle economie aggiuntive effettivamente conseguite, per la riassegnazione delle stesse allo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

6. Nel triennio di sperimentazione, le economie di cui al comma 5 confluiscono in un fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, per essere destinate alle istituzioni pubbliche

che hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi, per le finalità di miglioramento della qualità del settore della pubblica istruzione.

7. Entro la fine dell'anno scolastico 2010/11, sulla base del monitoraggio condotto ai sensi del comma 4 e della valutazione degli effetti di tale sperimentazione di cui al comma 2, lettera g, il Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, adotta previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un atto di indirizzo finalizzato all'estensione all'intero territorio nazionale del modello organizzativo adottato negli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 1, tenendo conto degli elementi emersi dalla sperimentazione.
8. Al fine di pervenire a una gestione integrata delle risorse afferenti il settore dell'istruzione, per gli interventi a carico del fondo di cui al comma 6 può trovare applicazione l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.367.

Articolo

(Alternanza scuola lavoro e attività di supporto)

1. A decorrere dall'anno 2008, al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento degli interventi relativi all'alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, il finanziamento previsto all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo, pari a euro 30 milioni, è iscritto in uno specifico capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, avente la seguente denominazione: "Interventi per l'alternanza scuola-lavoro", riducendo corrispondentemente lo stanziamento del fondo di cui alla legge n. 440/97.
2. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2008, fino ad un massimo del 15 per cento dell'importo è finalizzato: ai Servizi istituzionali e generali dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione; all'attività di ricerca e innovazione con particolare riferimento alla valutazione del sistema scolastico nazionale; alla promozione della cooperazione in materia culturale dell'Italia nell'Europa e nel mondo. 1.

CAPO XXIV

DIRITTI SOCIALI, SOLIDARIETA' SOCIALE E FAMIGLIA

Art.

Istituzione di un Fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale d'impresa

1. E' istituito presso il Ministero della solidarietà sociale il Fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese, con una dotazione pari a 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000 relativa al "fondo per le politiche sociali.
2. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui al comma 1, è finanziato il contributo alla Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese, istituita dall'articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il contributo, di cui all'articolo 1, comma 1269, della legge 27 dicembre 2006, n.296, è determinato annualmente con decreto del Ministro della solidarietà sociale, visto il piano annuale di attività presentato dalla Fondazione.
3. Col medesimo Fondo è finanziata una Conferenza nazionale annuale sulla responsabilità sociale d'impresa, nonché le attività di informazione, promozione,

innovazione, sostegno e monitoraggio delle politiche di responsabilità sociale attraverso la implementazione di ricerche ed indagini, e la raccolta, l'organizzazione in banche dati e la diffusione della documentazione, con particolare riferimento alle buone prassi in materia.

Art.

(fondo contro la violenza alle donne)

1. Per l'anno 2008 è istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro destinato a un Piano contro la violenza alle donne.

CAPO XXV

POLITICHE PREVIDENZIALI

Investimenti degli enti previdenziali in campo immobiliare

1. A decorrere dall'anno 2008, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, gli Enti previdenziali pubblici possono effettuare . investimenti immobiliari, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7% dei fondi disponibili.
2. Le somme accantonate per piani di impiego già approvati dai Ministeri Vigilanti a fronte delle quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate sono investite nella forma ed entro il limite di cui al comma 1.

3. Al fine di consentire agli Enti Previdenziali pubblici di realizzare gli investimenti in forma indiretta, le quote di fondi immobiliari o le partecipazioni in società immobiliari da essi acquisite, ai sensi dell' articolo 11 del Decreto Legislativo 16 febbraio 1996 n. 104 e di altre norme speciali in materia, nonché del comma 1 del presente articolo, non costituiscono disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito ai fini del calcolo del limite del 3 per cento di cui al primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n.119 e successive modificazioni, e di quello eventualmente stabilito con il decreto di cui all'ottavo comma dello stesso articolo 40.

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa valutazione della compatibilità con gli obiettivi di cui al comma 1, può essere autorizzato il superamento del limite di cui al medesimo comma 1.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2008 non si applicano le percentuali fissate da precedenti disposizioni per gli impieghi delle risorse disponibili.

Art.

(Gestioni previdenziali)

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 9, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2008:

- a. in 416,42 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

- b. in 102,89 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2008 in 17.066,81 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 4.217,28 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).

3.1 medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera o), della somma di 910,22 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,56 milioni di euro e di 59,39 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

Art

(Trasferimenti all'INPS)

I. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, valutati in 667,60 milioni di euro per l'esercizio 2006 sono utilizzate:

- a. le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2006, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 559,77 milioni di euro;
- b. le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2006 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 107,83 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

Art.

Accantonamento risorse per previdenza complementare in favore dei dipendenti
della pubblica amministrazione

Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2008 possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Art.

Determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante iscritti Fondo

volo

1. Ai fini della determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, antecedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 11, comma 2, della legge 31 ottobre 1998, n. 480 devono intendersi applicabili i coefficienti di capitalizzazione determinati sulla base dei criteri attuariali specifici per il predetto Fondo, deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale su conforme parere del Comitato Amministratore del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea."

Art.

(Interpretazione autentica degli articoli 25 e 35 del D.Lgs n. 151 del 2001 nonché dell' articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140)

1. Le disposizioni degli articoli 25 e 35 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
2. L' articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1988, n. 140 si interpreta nel senso che la maggiorazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo si perequa a partire dal momento della concessione della maggiorazione medesima agli aventi diritto.

Art.

(Finanziamento attuazione "Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal "Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili" del 23 luglio 2007 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento del Protocollo medesimo nel limite complessivo di 1.548 milioni di euro per l'anno 2008, di 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, di 3.048 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e di 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. A valere sulle risorse del Fondo di cui al presente comma è assicurata la copertura finanziaria di specifico provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010 e recante le disposizioni attuative del predetto Protocollo.

CAPO XXVI

POLITICHE PER IL LAVORO

Art.

(Funzionamento di Italia lavoro)

1. Per l'anno 2008, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale assegna a Italia Lavoro S.p.A. 14 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art.

Riutilizzazione di risorse stanziato per il personale del Comando dei Carabinieri

per la tutela del lavoro

1. Le risorse stanziato a decorrere dall'anno 2007, dall'articolo 1, comma 571, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono così utilizzate per l'esercizio finanziario 2008:

a) € 1.734.650,70, per il finanziamento delle necessità strumentali, di

supporto e di formazione del personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro;

b) € 1.015.000,00 per l'incremento di organico del Comando dei

Carabinieri per la tutela del lavoro, pari a 60 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Art.

(Rifinanziamento attività di formazione nell'ambito dell'apprendistato)

1. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007" sono sostituite dalle seguenti "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008".

Art.

Proroga ammortizzatori sociali

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro, di cui 20 milioni per il settore agricolo, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2008, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2008 che recepiscono le intese già stipulate in sede territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio 2008. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi del comma 1190 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10% del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007.

2. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo del comma 1 è ridotta del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive.

3. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art.

Rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi delle crisi aziendali per cessazione di

attività

1. Sono destinati 30 milioni di euro per l'anno 2008 alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art.

Iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a 15 dipendenti

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2007", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008" e dopo le parole: "nonché di 37 milioni di euro per il 2007" sono inserite le seguenti: "e di 45 milioni per il 2008".

Art.

Incentivi per la riduzione dell'orario di lavoro per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà (proroga dell'articolo 5, commi 5 e 8, della legge n. 236/93)

1. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2008". Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata per l'anno 2008 la spesa di 20 milioni di euro a valere del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, sul decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art.

(Modifiche alla legge n. 123 del 2007 in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro)

1. All'articolo 1, comma 2 lettera p) della legge 3 agosto 2007, n. 123, le parole "da finanziare, a decorrere dall'anno 2008, per le attività di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a valere, previo atto di accertamento, su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL" sono abrogate.

2. All'articolo 1, comma 2 della legge 3 agosto 2007, n. 123, dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma 7 bis:

"Per l'attuazione del principio di delega di cui al comma 2 lettera p) è previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dal 1 ° gennaio 2008. "

capo xvii

IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI

Art.

(Partecipazione ai programmi dell'Unione Europea per il sostegno delle politiche migratorie)

1. E' autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per la partecipazione del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno ai programmi finanziati dall'Unione Europea attraverso i fondi europei in materia migratoria. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 350 del 2003

CAPO XXVIII

SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE

ARTICOLO

(Ripartizione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate nel periodo di programmazione 2007-2013 e modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 863, le parole "di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5.000 milioni per l'anno 2009 e 59.179 milioni entro il 2015" sono sostituite dalle seguenti parole: "di cui 100 milioni per l'anno 2007, 1.100 milioni per l'anno 2008, 4.400 milioni per l'anno 2009, 9.166 milioni per l'anno 2010, 9.500 milioni per l'anno 2011, 11.000 milioni per l'anno 2012, 11.000 milioni per l'anno 2013, 9.400 milioni per l'anno 2014 e 8.713 milioni per l'anno 2015";
- b. al comma 866, il primo periodo è sostituito dal seguente periodo: "Le somme di cui al comma 863 sono interamente ed immediatamente impegnabili."

Art.

(Interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1152 è sostituito con il seguente:

"1152. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria non compresa nelle strade gestite da ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 e 150 milioni di euro è assegnata in sede di riparto delle somme stanziare sul Fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione per l'utilizzo delle predette risorse. Per le stesse finalità e nelle medesime proporzioni, le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria sono autorizzate a contrarre mutui decennali con la Cassa depositi e prestiti Spa, per un importo massimo complessivo rispettivamente di 700 e 300 milioni di euro. Gli oneri di ammortamento sono a totale carico del bilancio dello Stato che vi provvede con quote annuali a decorrere dall'anno 2010."

Art.

(Istituzione delle zone franche urbane)

1. L'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito come segue:

"340. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalità di cui al comma 342, zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero

dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 342."

2. L'articolo 1, comma 341, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito come segue:

"341. Le piccole e microimprese, come individuate dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che iniziando, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle zone franche urbane individuate secondo le modalità di cui al comma 342, possono fruire delle seguenti agevolazioni:

- a. esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi d'imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque, al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento;
- b. esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento del contributo sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30% degli occupati risieda nel Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato, per i primi cinque, al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento.

341 bis. Le piccole e microimprese che hanno avviato la propria attività in una ZFU antecedentemente al 1° gennaio 2008, possono fruire delle agevolazioni di cui al comma precedente, nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella G.U.U.E. del 28.12.2006 L379. 341 ter. Sono, in ogni caso, escluse dal regime agevolativo le imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada.

341 quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai precedenti commi.".

3. Il comma 342 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito come segue:

"342. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CBPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche urbane, sulla base di parametri socioeconomici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui al comma 340. Provvede, successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al comma 340. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 341 a 342 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.".

CAPO XXX

GIOVANI E SPORT

Art.

Fondo per lo Sport sociale

1. Al fine di promuovere il diritto di tutti allo sport, come strumento per la formazione della persona e per la tutela della salute, e per la costituzione e il funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo denominato "Fondo per lo sport di cittadinanza", al quale è

assegnata la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2008, di 35 milioni di euro per il 2009 e di 40 milioni di euro per il 2010.

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione sul territorio delle risorse del Fondo sono adottati dal Ministro per le Politiche giovanili e le Attività sportive previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art.

Comitato Italiano Paralimpico

Il contributo al Comitato Italiano Paralimpico di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, è incrementato di 1 ulteriore milione di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.

capo xxxii

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI

PUBBLICHE

Art.

(Programmazione dei fabbisogni per beni e servizi)

1. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, inviano, entro il 30 giugno di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze un prospetto contenente i dati relativi alla previsione annuale dei propri fabbisogni di beni e servizi, secondo le modalità ed i termini indicati con decreto del ministro dell'economia e delle finanze emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., individua, sulla base delle informazioni di cui al precedente comma elaborate anche attraverso l'utilizzo di sistemi informativi integrati, indicatori di spesa sostenibili per il soddisfacimento dei fabbisogni collegati funzionalmente alle attività da svolgere, tenendo conto delle caratteristiche di consumo delle specifiche categorie merceologiche e dei parametri dimensionali della singola amministrazione, nonché dei dati di consuntivo.
3. I responsabili degli uffici preposti agli acquisti di beni e servizi delle amministrazioni indicate al precedente comma trasmettono i relativi programmi di acquisto, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, agli uffici preposti al controllo di gestione, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
4. Gli indicatori di cui al precedente comma 2 vengono messi a disposizione delle amministrazioni di cui al comma 1, anche attraverso la pubblicazione sui siti del Ministero dell'economia e delle finanze e di Consip, quali utili strumenti di supporto e modelli di comportamento secondo canoni di efficienza, nell'attività di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nell'attività di controllo della stessa. E sistema delle autonomie locali può tener conto, nella propria attività di programmazione, dei detti indicatori, ove ritenuti rispondenti alle specifiche esigenze territoriali.

Art.

(Parametri di riferimento per gli acquisti di beni e servizi)

1. In relazione ai parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso Consip S.p.A., entro XX mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche gli strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del bene e del servizio e per l'utilizzo dei detti parametri, anche con indicazione di una misura minima e massima degli stessi.
2. Gli uffici preposti al controllo di gestione di ciascuna amministrazione pubblica effettuano la verifica dell'osservanza dei parametri di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 tenendo conto degli strumenti di cui al precedente comma.
3. Gli acquisti di beni e servizi attraverso le convenzioni stipulate dalle centrali di acquisto costituite dalle regioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalle strutture territoriali preposte a programmi di centralizzazione degli acquisti, sono effettuati osservando i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni stipulate da Consip ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come limiti massimi nel caso di beni e servizi comparabili, ai sensi del comma 3 del detto articolo 26.

Art.

Acquisto di beni e servizi tramite le convenzioni di Consip

1. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica ed ai fini del concorso delle regioni e delle autonomie locali al rispetto del patto di stabilità interno, fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza.
2. Le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, non aventi natura obbligatoria, sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 500 milioni di euro per l'anno 2008, 700 milioni di euro per l'anno 2009 e 900 milioni di euro a decorrere dal 2010.

Art.

(Sistema a rete)

1. L'articolo 1, comma 457 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente testo:

"457. Al fine di estendere gli effetti dei programmi di razionalizzazione della spesa pubblica, le centrali regionali, le strutture territoriali preposte a programmi di centralizzazione degli acquisti e la CONSIP S.p.A. costituiscono un sistema a rete che opera attraverso: forme di complementarietà dei processi di razionalizzazione della spesa, anche con riferimento alla tipologia dei fabbisogni ed alle categorie merceologiche; criteri di interoperabilità delle piattaforme e delle infrastrutture tecnologiche per l'acquisto di beni e servizi, tenendo conto dei canoni di efficienza nell'utilizzo delle risorse finanziarie; trasferimento e condivisione di metodologie ed esperienze; monitoraggio del raggiungimento dei risultati".

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 457 è inserito il seguente comma 457 bis:

"457 bis. Nel quadro del patto di stabilità interno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approva annualmente, entro il 31 ottobre di ogni

anno, i programmi per la realizzazione delle finalità di cui al precedente comma 457 e per lo sviluppo del sistema a rete. Dall'attuazione del comma 457 e del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

3. E' abrogato l'articolo 1, comma 456 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art.

(Attribuzione al CNIPA di compiti di monitoraggio e verifica dell'utilizzo della posta elettronica)

1. Il CNIPA effettua, anche a campione, azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonché delle disposizioni in materia di posta elettronica certificata. Il mancato adeguamento alle predette disposizioni in misura superiore al cinquanta per cento del totale della corrispondenza inviata, certificato dal CNIPA, comporta, per le pubbliche amministrazioni dello Stato, comprese le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali, la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del trenta per cento delle risorse stanziato nell'anno in corso per spese di invio della corrispondenza cartacea.

2. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

Art.

(razionalizzazione delle spese per consumi telefonici mediante migrazione verso i servizi VOIP)

1. All'articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta, ad utilizzare i servizi "Voce tramite protocollo internet" (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate a livello territoriale.

2-ter. Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis.

2-quater. n mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del trenta per cento delle risorse stanziato nell'anno in corso per spese di telefonia.".

2. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come introdotti dal comma i del presente articolo.
3. In relazione a quanto previsto dal presente articolo e da quello precedente, le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese postali e telefoniche, sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 25 milioni di euro per l'anno 2008, 140 milioni di euro per l'anno 2009 e 286 milioni di euro a decorrere dal 2010.

Art.

(Contenimento delle spese per la giustizia militare nonché riduzione dei componenti del Consiglio della Magistratura militare)

1. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento

giudiziario militare, a far data dal 1° marzo 2008:

a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo. Contestualmente: il tribunale militare e la procura militare di Verona assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna; il tribunale militare e la procura militare di Roma assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna; il tribunale militare e la procura militare di Napoli assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;

b) sono soppresse le sezioni distaccate di Verona e Napoli della corte militare di appello e i relativi uffici della procura generale militare della Repubblica;

c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in cinquantotto unità.

2. In relazione a quanto previsto al comma 1,

a) I procedimenti pendenti al 1° marzo 2008 presso gli uffici giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare d'appello che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti. L'udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 1, si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare d'appello che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti.

b) entro il 28 febbraio 2008 con decreto del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero della difesa e il Ministero dell'economia e delle finanze si provvede:

1. a rideterminare il ruolo organico della magistratura ordinaria in 10.154 unità
2. a stabilire i criteri e le modalità di transito in, magistratura ordinaria per i magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui al comma 1, ivi compreso, ove necessario e subordinatamente all'esperienza di mobilità di tipo volontario, il trasferimento d'ufficio, garantendo in ogni caso la conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, nonché l'attribuzione di funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza, con esclusione di quelle direttive e semidirettive eventualmente ricoperte, i suddetti trasferimenti, sia a domanda sia d'ufficio, sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura;
3. a rideterminare le piante organiche degli uffici giudiziari militari per effetto della soppressione degli uffici di cui al comma 1;
4. ad individuare un numero di dirigenti e di personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari non superiore a quello in servizio presso gli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 1 che transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa ed a definire criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperienza di mobilità di tipo volontario, i trasferimenti possono essere disposti di ufficio.

3. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 devono derivare

risparmi di spesa non inferiori a per l'anno 2008 e non inferiori a

per gli anni a decorrere dal 2009.

4. E' abrogato l'articolo 11 della legge 7 maggio 1981, n. 180.
5. All'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a. alla lettera c) la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre";
 - b. la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) un componente, che assume le funzioni di vicepresidente, estraneo alla magistratura militare, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due camere fra i professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale; egli non può esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare né possono esercitare attività professionale nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare."
6. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 561, al primo periodo, sono soppresse le parole: "eletto vicepresidente".
7. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 561 le parole: "sei, di cui tre elettivi" sono sostituite dalle parole "quattro, di cui due elettivi".

Art. ...

(Divieto di estensione del giudicato)

Per il triennio 2008-2010 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.

TITOLO V

NORME FINALI

Art.

(Fondi speciali e tabelle)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo li-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2008-2010, restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegata alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2008 e del triennio 2008-2010, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera "f", della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 1357, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2008, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impugnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
7. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge.
8. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2 alla presente legge.

Art.

(copertura finanziaria ed entrata in vigore)

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.
3. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione.

4. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008, ad eccezione degli

articoli , che entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente

legge.